

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1958

MSR 86634

DONATO PAFUNDI

Procuratore Generale della Corte di Cassazione



DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1958

*(pronunciato l'8 gennaio 1958
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

ROMA
ARTE DELLA STAMPA

DONATO PAFUNDI

Procuratore Generale della Corte di Cassazione

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

RELAZIONI
CASSAZIONE
1958

MSR 86634

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1958

*(pronunciato l'8 gennaio 1958
nell'Assemblea Generale della Corte di Cassazione)*



ROMA
ARTE DELLA STAMPA

*Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente della Corte di Cassazione,
Eccellenze, Signori,*

L'inizio di un nuovo anno giudiziario si svolge nel nostro, come negli altri Paesi di alta e nobile tradizione giuridica, con particolare solennità, e ciò perchè alla Giustizia l'animo umano si volge come a fonte pura di armonia e di equilibrio sociale.

L'intervento del Presidente della Repubblica al nostro rito è ragione di alta soddisfazione per la Magistratura, che porge il deferente omaggio al Capo dello Stato, rinnovando il sacro impegno dell'adempimento scrupoloso del precetto costituzionale di assoluta e fedele obbedienza alla legge.

« Servi della legge per essere liberi » monito bimillenario della sapienza romana di cui si sente l'eco nel precetto dell'art. 101 della Costituzione: « I giudici sono soggetti soltanto alla legge ».

Un vivo ringraziamento a Sua Eccellenza il Rappresentante del Cardinale Vicario, agli Onorevoli Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, al Signor Presidente della Corte Costituzionale, all'On. Rappresentante del Presidente del Consiglio, all'On. Ministro Guardasigilli, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei Conti, all'Avvocato Generale dello Stato, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, alle Autorità tutte, ai Signori Avvocati, partecipi della nostra quotidiana fatica.

Alla Nazione tutta, qui presente nei più qualificati e significativi elementi, l'espressione della nostra ardente dedizione.

Un pensiero accorato ed affettuoso alla memoria dei Colleghi che, dopo una vita di lavoro per la causa della Giustizia, hanno concluso immaturamente la vita terrena. Intendo ricordare i Consiglieri Giuseppe SEMERARO, Ignazio BRICARELLI, Francesco LO GIUDICE, magistrati di altissimo valore.

Quale premessa della relazione sull'attività giudiziaria, svoltasi durante l'anno 1957, ritengo opportuno sottolineare che il mondo del diritto, per interno dinamismo vitale e per l'influenza di avvenimenti eccezionali, è in fase di evidente trasformazione, al punto che tradizionali e venerande concezioni mutano linee e contorni.

Essenziali istituti, che furono punti di approdo nel faticoso cammino dell'umanità, assumono aspetti nuovi, certamente più rispondenti alle esigenze di una società in cui il senso della solidarietà si fa sempre più vivo e concreto.

Ma, pur nel mutare degli orizzonti, che sempre più si dilatano, è riconoscibile nel nostro diritto privato la pianta secolare che affonda le sue radici nel diritto romano, che trovava nella *aequitas* la forza di adattare e modellare la norma astratta alle contingenze mutevoli della realtà.

Celso definiva il diritto: « *Ars boni et aequi* » scolpendone gli elementi essenziali con formula felicemente sintetica: il diritto è arte perchè segna il ritmo della vita; è equità perchè con questa si compone ad armonia la esigenza razionale dell'ordine giuridico con le particolarità del caso concreto.

Alla luce della tradizione romana si è sviluppata la coscienza giuridica che richiede giustizia illuminata, giustizia imparziale, giustizia rapida; e questi sono gli obbiettivi ai quali tende il nostro tormentoso lavoro, la cui efficienza è in diretto rapporto col costume sociale e con la convinta osservanza dei precetti etici, che sono alla base di ogni ordinamento civile.

La società offre al legislatore e al giudice il modello su cui si plasma la norma giuridica, la quale, se pure non esaurisce l'area del precetto etico, trae da questo ispirazione e vitalità.

Il nostro ordinamento giuridico deve, specie nel campo del diritto pubblico, ancora compiutamente adeguarsi alla nuova organizzazione democratica.

Problema tuttora delicato è la determinazione dei limiti razionali tra l'autorità dello Stato, che si esprime nella norma, e la inalie-

nabile aspirazione della libertà del singolo in tutti i molteplici atteggiamenti.

Problema attuale e concreto è l'armonica correlazione tra la vita giuridica e i principi della Costituzione. Nella sfera dell'applicazione del diritto, infatti, è di somma importanza che il giudice abbia viva e vigile la « sensibilità costituzionale » affinché i nuovi principi possano illuminare ed ispirare la sua opera di giustizia.

Tale sensibilità già si manifestò in ampia misura quando, non essendo ancora in funzione la Corte Costituzionale, il giudice della causa principale dovette risolvere « incidenter tantum », le questioni di legittimità costituzionale che venivano proposte in base alla Carta Costituzionale, a tipo rigido.

La Magistratura ebbe il delicato compito di assicurare la continuità della vita dello Stato, armonizzandola, per quanto possibile, con i nuovi principi e riuscì a superare ardue difficoltà attraverso la discussa, ma indubbiamente benefica, tripartizione di norme programmatiche, di applicazione immediata e di applicazione differita.

Furono allora segnate pietre miliari nel progresso dell'ordinamento giuridico in un momento assai delicato della vita nazionale, quando ancora fumanti erano le rovine e paurosi i segni dello sbandamento morale.

Rimarrà perenne il ricordo della sensibilità giuridica e del palpito di fraternità nazionale che la Magistratura dimostrò, palpito che Vittorio Emanuele Orlando soleva ricordare in quest'Aula, ad onore dell'Ordine giudiziario.

E così, nell'esercizio di tale sindacato di legittimità costituzionale, la Magistratura ordinaria riconobbe l'impugnabilità, in deroga alle norme allora ancora vigenti del codice di procedura penale, di tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale, dando immediata applicazione all'art. 111 della Costituzione; ritenne d'immediata applicazione l'art. 113 riguardante la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, affermò la libertà di sciopero, a carattere economico, ritenne d'immediata applicazione l'art. 36 che assicura al lavoratore la minima retribuzione salariale e la concessione delle ferie.

Entrata in funzione la Corte Costituzionale, è rimasta operante l'attività dell'autorità giudiziaria nel procedimento complesso che culmina nel giudizio di legittimità costituzionale. Infatti, com'è noto, l'impugnativa diretta della legge per motivi d'incostituzionalità è ammessa soltanto per regolare le sfere di competenza legislativa tra le Regioni e lo Stato o tra le Regioni fra di loro; in ogni altro caso

la questione di costituzionalità può proporsi soltanto se essa si presenti come premessa causale necessaria per la definizione di lite in corso. Sarà compito del giudice, allora, valutare l'influenza che sulla lite può avere la questione di legittimità costituzionale e, in concreto, se la questione stessa « non sia manifestamente infondata » (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

Deriva dal sistema che l'efficienza del lavoro della Corte Costituzionale è in diretta relazione con l'esercizio di tale potestà, affidata alla Magistratura, come segno di particolare fiducia, giustificata dalla lunga tradizione di sapienza e di equilibrio e dall'antico e ben radicato senso di responsabilità.

Un insigne Maestro, cultore acuto della materia, il compianto Piero Calamandrei, con frase plastica e col brio naturale della bella e gloriosa Sua terra, affermava che la Magistratura detiene il dispositivo con cui far defluire la materia da sottoporre a sindacato costituzionale.

E scriveva ancora: « Lo spirito di cooperazione e di intesa tra l'Autorità giudiziaria e la Corte Costituzionale è una delle condizioni essenziali per il mantenimento della legalità democratica » (1).

Il Presidente della Corte Costituzionale, Gaetano Azzariti, degno successore di Enrico De Nicola, che abbiamo la soddisfazione e la gioia di vedere qui presente e al quale va il nostro memore, devoto, deferente saluto, precisava, nell'estate scorsa in un incontro con la Stampa, che la tripartizione dei poteri non è più sufficiente a contenere i nuovi istituti e che la Corte Costituzionale « collabora » con ciascuno ed, in particolare, con le autorità giudiziarie che hanno il compito di inviarle le controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi.

La Corte di Cassazione, sotto la guida sapiente ed illuminata dell'insigne Primo Presidente, sempre sensibile alle esigenze della evoluzione del diritto, e con la collaborazione armonica e consapevole della Procura Generale, ha proceduto con spirito aperto e vigile alla valutazione delle istanze per illegittimità costituzionale, inoltrandole, con motivate ordinanze, all'alto Organo competente ogni volta che risultassero assistite da un apprezzabile fondamento.

Esaminata rapidamente la delicata materia del sindacato costituzionale sulle leggi, farò brevi rilievi sull'attività svolta da vari organi giudiziari, durante l'anno 1957, in materia civile e penale, e svolgerò brevi considerazioni su vari problemi inerenti al funzionamento della giustizia.

(1) *Studi sul processo civile*, Vol. VI, pag. 248.

GIUSTIZIA CIVILE

In base ai dati trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica dagli Uffici giudiziari, risulta che nel 1° semestre 1957 sono sopravvenuti n. 294.836 procedimenti di cognizione con una diminuzione del 6 % di fronte al corrispondente semestre dell'anno precedente.

Le domande di separazione personale dei coniugi sono state n. 4.380 con un aumento del 0.9 % — delle quali per altro 1.474 eliminate per avvenuta conciliazione.

Sono stati emessi n. 237.863 decreti di ingiunzione con un aumento del 7 %; il numero dei pignoramenti è stato di 231.828 con un aumento del 9,6 %; le vendite giudiziarie mobiliari sono state 14.273 con un aumento dell'11,9 %.

Da tale quadro risulta una lieve confortante diminuzione dei procedimenti di cognizione, tanto più significativa in quanto riguarda un periodo intenso della produzione, del commercio e del traffico, con notevole incremento del reddito nazionale.

È da sperare che, eliminandosi gradualmente la crisi degli alloggi, specie con la costruzione di piccoli alloggi, accessibili alle classi meno abbienti, riducendosi il numero degli incidenti stradali con la auspicata maggiore disciplina dei conducenti i veicoli a motore, e soprattutto col migliorare del costume sociale, la litigiosità potrà subire sensibile contrazione.

Dovrà cessare o almeno attenuarsi la tendenza alquanto diffusa di avvalersi del processo per guadagnar tempo nelle inadempienze contrattuali, usando largamente — come notava un avvocato illustre — della « tecnica manovrata del cavillo ».

Per il risarcimento, poi, del danno derivante da reato si trascura l'osservanza della disposizione dell'art. 299, comma 1°, C.P.P. in base alla quale, dopo la costituzione di parte civile, deve, nel processo penale, procedersi all'accertamento del danno, mentre si preferisce chiederne il rinvio ad altra sede con duplicazione del giudizio e con inevitabile ritardo nella realizzazione del risarcimento.

In materia di lavoro, la mancanza di una regolamentazione organica sui poteri di rappresentanza delle organizzazioni sindacali e sulla efficienza dei contratti collettivi, da esse stipulati, crea incertezze e favorisce la litigiosità.

Una riforma del processo del lavoro, con la istituzione di Tribunali del Lavoro, varrebbe ad assicurare ai lavoratori una più rapida

tutela giudiziaria, con cognizione più aderente alla particolare natura del rapporto in contestazione.

Le controversie agrarie hanno presentato chiari sintomi di flessione, favorita sicuramente dallo stabilizzarsi della giurisprudenza su alcune questioni di massima.

Le domande di separazione personale sono rimaste stazionarie, ma il loro numero è ancora considerevole tenuto conto che nel nostro Paese l'unità della famiglia, l'educazione, assidua e premurosa, dei figli e la fedeltà affettuosa tra i coniugi sono alla base del consorzio familiare.

I giudizi di annullamento del vincolo matrimoniale, di numero assai limitato, risultano decisi secondo i principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione.

I procedimenti di delibazione di sentenze straniere sono notevolmente ridotti di numero e, dopo le modifiche alla convenzione del 1939, introdotte con gli accordi 28 febbraio 1946 e 29 aprile 1956 con la Repubblica di S. Marino, sono diminuiti gli eccessi che prima si verificavano con l'espedito della fittizia residenza.

Questa Procura Generale ha interposto ricorso contro sentenze di esecutorietà di sentenze straniere fondate soltanto su allegazioni di parte o su perizie stragiudiziali, sicuramente insufficienti a produrre effetti giuridici in materia di diritti indisponibili.

Alla mole sempre crescente della circolazione cambiaria fa riscontro un maggior numero di protesti, senza che per altro vi sia un proporzionale aumento del relativo ammontare: il che fa ritenere che il maggior numero delle cambiali e dei relativi protesti derivino dalla eccessiva diffusione delle vendite a rate. Sistema questo importato da economie più salde della nostra e che presuppone un armonico coordinamento tra aspirazioni e possibilità economiche.

Le procedure fallimentari hanno segnato un lieve aumento e, a conforto di tale elemento negativo, può considerarsi che, in periodo di quasi raggiunta stabilità monetaria, è normale che siano eliminate le aziende create negli anni facili e condotte senza la occorrente competenza.

Questo, per rapidi cenni, quanto di più interessante è avvenuto in Italia nei riguardi della giustizia civile; a parte parlerò — e sempre in misura assai sobria — del lavoro della Corte di Cassazione.

Può dirsi che si sia realizzato l'ideale della giustizia rapida?

Vi è da dubitarne, e molteplici sono le cause del giudizio piuttosto negativo. Non si è nel vero attribuendo al sistema del nostro

codice di procedura civile la causa principale del lento fluire delle liti verso la definizione.

È infatti generalmente riconosciuto, anche da autorevoli giuristi stranieri, che il nostro codice di procedura civile racchiuda i progressi della più moderna dottrina processuale, confluentovi « le tre più autorevoli correnti scientifiche che hanno dominato in quest'ultimo trentennio il campo degli studi processuali in Italia, e cioè le tre scuole di Chiovenda, Redenti e Carnelutti » (2).

La legge processuale deve avere carattere finalistico, coordinando la dommatica giuridica, che si sostanzia nel sistema dei principi del diritto, con la finalità concreta di rendere a ciascuno il suo. A tal fine il codice di procedura offre alle parti e al giudice gli strumenti idonei perchè sia riconosciuto il bene protetto dal diritto sostanziale.

Alla sollecita realizzazione di tale finalità debbono però concorrere un valido e volenteroso patrocinio forense, la sapienza del giudice e il costume leale delle parti. È ben noto in proposito che, di fronte al soggetto processuale che chiede il riconoscimento della propria pretesa, vi è l'altra parte che spesso ha interesse a ritardare il giorno del redde rationem; ed allora alla tecnica manovrata del cavillo si aggiunge l'arte sottile del rinvio. Non sono ignoti gli appositi ricettari al riguardo, come le « cautelae ad protrahendum causas ad longum ».

Non mancano nel codice di rito disposizioni dirette ad accelerare al massimo la definizione della lite; così, in virtù della norma dell'art. 114, le parti possono chiedere che la causa « venga decisa secondo equità », come pure, in base alla norma dell'art. 360, si può ricorrere « per saltum » direttamente in Cassazione contro la sentenza impugnabile del Tribunale. Ma l'esercizio di tali vie rapide è subordinato alla concorde richiesta delle parti e, poichè tale condizione è assai difficile a realizzarsi, le suddette disposizioni sono cadute nell'oblio.

Occorre inoltre una efficiente attrezzatura, affinchè l'opera del giudice sia riservata allo studio delle cause, sollevandolo da mansioni che utilmente potrebbero essere affidate ai funzionari di cancelleria che, attraverso una selezione già attuata in notevole misura, possono svolgere opera di preziosa collaborazione.

È necessario infine trovare il modo di alleggerire la insopportabile mole di lavoro dei giudici dei tribunali delle grandi città (a Roma ogni giudice ha una dotazione di circa 800 processi), affinchè

(2) CALAMANDREI, *Op. cit.* pag. 11.

sia effettiva, e non soltanto simbolica, la potestà direttiva che è uno dei cardini essenziali del codice di procedura vigente.

Con un graduale, se pure limitato, ampliamento degli organici dei magistrati e dei cancellieri, con una distribuzione degli stessi più rispondente alle esigenze di lavoro delle varie sedi, con una moderna attrezzatura di mezzi meccanici, verranno in luce i pregi del nostro sistema processuale, che fa onore alla scienza giuridica italiana.

GIUSTIZIA PENALE

Dai dati statistici acquisiti sino al 30 settembre 1957 risulta un decorso lievemente decrescente per i reati di omicidio volontario, di rapina e sequestro di persona: dal 1° gennaio al 30 settembre 1957 sono stati denunciati n. 1.279 omicidi di fronte a n. 1.398 dello stesso periodo del precedente anno, e n. 2.168 rapine di fronte a n. 2.248 del corrispondente periodo del 1956. Tutte le altre forme di criminalità risultano invece con decorso ascendente: omicidi colposi n. 4.969 di fronte a n. 4.553; furti n. 197.029 di fronte a n. 182.307; reati contro la moralità pubblica e il buon costume n. 5.742 di fronte a n. 5.281; contro l'integrità e la sanità della stirpe n. 533 di fronte a n. 500.

È doveroso considerare, con attenta meditazione, il problema della criminalità, che in genere segna tuttora una linea ascendente e determina grave allarme sociale soprattutto per l'audacia e l'effertezza di gravi azioni delittuose — commesse spesso di pieno giorno e in presenza di persone terrorizzate. Ed è sconcertante constatare che, mentre il processo di reintegrazione morale, politica ed economica segna un confortante movimento ascensionale, la criminalità esaspera gli istinti antisociali e resiste, con persistente vitalità, alla luce benefica dell'ordinamento libero e democratico. Le cause di tale palese anormalità debbono ravvisarsi principalmente nella sopravvivenza dei tristi effetti della decadenza morale dovuta all'ultima disastrosa guerra. Mentre la maggioranza del popolo italiano ha recuperato, o non ha mai perduto, le tradizionali virtù di laboriosità, risparmio e sacrificio, in alcuni strati deteriori si sono dilatate le folli tendenze antisociali, dovute prevalentemente ad una concezione materialistica della vita, che spinge al delitto, spesso cruento, per basse finalità di cupidigia.

Le forme più gravi di criminalità trovano la determinante psicologica nel difetto di senso morale più che nel bisogno di provvedere ai mezzi di vita; infatti, i più allarmanti delitti vengono consumati nelle zone ove maggiore è il benessere economico ed ove non manca la possibilità dell'onesto lavoro. Si è di fronte all'organizzazione preordinata del delitto che, avvalendosi dei mezzi forniti dalla tecnica moderna, tende a raggiungere l'obiettivo delittuoso, preordinando i più sottili accorgimenti per sottrarsi alla identificazione ed alla conseguente sanzione penale.

Al riguardo, da un recente rapporto di un Procuratore della Repubblica, che si trova in una trincea giudiziaria assai importante, risulta che si verifica una rapina *ogni due giorni*, che in molti casi in quella zona non si riesce ad identificare gli autori, i quali agiscono con organizzazione di mezzi (autoveicoli e armi) impressionante, guidati da menti direttive che si avvalgono di apparecchi fotografici e cinematografici per seguire le mosse e le abitudini delle vittime predestinate. In un caso di tentata estorsione in danno di una ditta di alimentari, cui s'era chiesta una somma, con la minaccia di porre in commercio generi analoghi con opportuna dose di veleni, gli autori del reato avevano preteso persino che la somma dovesse essere consegnata a mezzo di piccione viaggiatore.

Come si vede, l'audacia supera la fantasia del romanzo giallo. E poichè si è purtroppo nel regno della realtà e non di un mondo immaginario, occorre che le forze della difesa sociale siano potenziate nella loro efficienza per respingere e stroncare la pericolosa e allarmante attività di una criminalità raffinata.

Spesso è gara di velocità: gli autori del reato agiscono in pochi istanti, spargendo lutti e terrori; la polizia giunge quindici o venti minuti dopo il misfatto e già le tracce sono sparite; è anche gara di spiritualità: occorre che le forze del bene vincano quelle del male e, all'uopo, è doveroso porre le forze di polizia in una atmosfera di fiducia e di prestigio, eliminando ogni ingiusto, anacronistico preconetto.

Tutte le forze dell'ordine sono degne di riconoscenza e di ammirazione: il loro duro lavoro si compie con abnegazione e illimitato sacrificio, che spesso giunge all'olocausto della propria vita.

La polizia giudiziaria adempie con obiettività e modernità di criteri le sue funzioni e sono del tutto ingiustificate le prevenzioni contro di essa, che spesso partono da obliqui interessi, diretti a diminuirne l'efficienza ed a screditarne l'attendibilità. Le prime in-

dagini, se espletate con prontezza e con acume, riescono ad acquisire preziosi elementi per la formazione del libero convincimento del giudice.

Debbono essere eliminate le perplessità sorte dalla legge 18 giugno 1955 n. 517 — e sono in corso provvedimenti legislativi sul fermo di polizia e sulla facoltà di perquisizione — perplessità che in una tragica sera del decorso anno, nei locali della Questura di Roma, permisero ad un criminale di abbattere un valoroso sottufficiale e mettere in pericolo la vita di un benemerito funzionario.

Il triste episodio mise in luce il senso di scrupolosa osservanza delle garanzie legali a favore delle persone fermate per le occorrenti indagini e l'umano e fiducioso trattamento da parte di agenti e funzionari che, ispirati da tali motivi, omisero di adottare le dovute precauzioni a tutela della propria incolumità.

Perchè un solido argine sia posto a difesa della società contro la criminalità che insidia le sane energie del Paese, proteso alla propria ricostruzione morale e materiale, occorre fornire di mezzi adeguati le forze dell'ordine e, soprattutto, creare intorno ad esse un'atmosfera di prestigio, di fratellanza e di amore.

Il pietismo sentimentale, talora non del tutto disinteressato, verso chi ha violato l'altrui diritto, ha già prodotto enormi danni alla società che non riesce a debellare la criminalità, ed è tempo che si dichiari alto e forte che il colpevole dev'essere raggiunto da adeguata sanzione penale e che, soltanto attraverso l'espiazione, egli può liberarsi dalla colpa e, redimendosi, rientrare nel consorzio civile che, a sua volta, dovrà completarne la rieducazione con l'assistenza e col lavoro.

La pietà deve rivolgersi piuttosto verso la parte danneggiata dal delitto e verso coloro che da questo ebbero lutti e danni, più che verso l'autore del delitto, chiamato a render conto del triste suo operato, onde non risponda più a verità l'osservazione acuta di Stendhal nelle « Passeggiate Romane »: « Chi desta pietà, a Roma, è sempre l'assassino che viene condotto in prigione ».

Non pietà, ma trattamento umano in conformità della moderna concezione della pena che risale al pensiero filosofico e giuridico di Cesare Beccaria, strenuo assertore della finalità rieducativa della sanzione penale.

Con iniziative molteplici la nostra Amministrazione Penitenziaria svolge intensa attività perchè, contenuto nel limite dello stretto necessario il carattere afflittivo della pena, questa abbia per suprema finalità l'emenda del condannato.

Il trattamento improntato a senso di umanità, il calore di una assistenza sostanziale più che formale, la forza risanatrice del lavoro debbono essere coefficienti essenziali di una rinascita spirituale che, liberando dal peso della colpa attraverso l'amara medicina della espiazione, riaccenda quella luce spirituale, che, pur ascosa nelle fibre più recondite del cuore umano, resiste alle avverse vicende e riappare al soffio della carità e dell'amore.

Alla vigilia dell'ultimo Natale abbiamo assistito ad un avvenimento inconsueto: il Ministro Guardasigilli Ecc.za Gonella, che in breve tempo ha raggiunto in profondità l'essenza di vari problemi giudiziari, avviandoli a soluzione, accompagnato dai Magistrati investiti delle più alte responsabilità, ha visitato, seguendo il precetto divino, gli istituti di prevenzione e pena esistenti in Roma, portando il conforto della Sua alta, generosa parola e facendo cadere sui cuori induriti, talvolta esasperati dalle avverse vicende, una benefica rugiada di comprensione e di speranze; molti occhi luccicavano di commozione, in tanti vi era accesa una luce nuova, in tutti noi vi era la sensazione che era stato compiuto un gesto di fraternità e di amore, suscettibile di benefici sviluppi. E, in coerenza all'alta concezione di assistenza a quanti portano il peso di errori e di colpe, è in corso, a cura del Ministero della Giustizia, un piano di bonifica, ampliamento e modernizzazione degli edifici carcerari per assicurare ai detenuti migliori condizioni di vita, soprattutto dal punto di vista igienico e sanitario. Con un programma di stanziamenti poliennali di 60 miliardi si spera di costruire, completare ed adattare nuovi edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, eliminando edifici assolutamente inadatti alle moderne esigenze, fra i quali quello di Regina Coeli che, al centro della Capitale, deturpa una zona bellissima di Roma ove, fra l'altro, si ammirano gioielli del Rinascimento, come Palazzo Corsini e i giardini e il Palazzo della Farnesina.

All'incremento della criminalità offrono abbondante materia gli incidenti stradali. La ripresa economica del nostro Paese trova plastica visione nell'intenso ritmo della circolazione stradale con veicoli a motore, ma la irriducibile indisciplina dei guidatori determina una serie ininterrotta di gravi incidenti con effetti spesso letali e comunque rovinosi per le persone e le macchine. Le strade vengono allargate, si progettano autostrade, ma non si riesce ad adeguarle alla circolazione che aumenta in misura geometrica; soltanto tecnica e maggior senso di responsabilità possono eliminare o, quanto meno, ridurre il doloroso flusso di sangue fraterno.

È necessario un rigoroso accertamento dei requisiti fisiopsichici e tecnici per concedere le patenti di guida; è indispensabile ritirarle — e per lungo tempo — quando risulti che si è immeritevoli e incapaci. Questo è il sistema che si segue, con soddisfacenti risultati, in Germania e in Inghilterra, e su questa via si è anche in Italia: si è appreso infatti dalla discussione in Parlamento sul bilancio del Ministero dei Trasporti che 7.500 patenti sono state ritirate ad automobilisti improvvidi, mentre su 400.000 candidati agli esami di guida 150.000 sono stati respinti al primo esame e 100.000 al secondo esperimento.

Occorre, inoltre, che gli automobilisti sentano e ricordino sempre più il dovere di osservare le prescrizioni regolamentari, tutelando così, con la propria, la vita altrui; è necessario, poi, che gli automobilisti ricordino che spesso sono a contatto e a confronto con loro colleghi di altre nazioni e che il prestigio del nostro Paese è anche determinato dal loro senso di disciplina, dalla loro educazione e dai loro requisiti di solidarietà internazionale.

DELINQUENZA MINORILE

È questo un argomento di alta importanza sociale: i giovani di oggi rappresentano la società di domani; la formazione del loro carattere, la loro preparazione nel campo molteplice del lavoro, il culto delle superiori idealità costituiscono patrimonio prezioso che va curato e stimolato come un sacro dovere.

Sarà questo il mezzo più efficace perchè il doloroso fenomeno della delinquenza minorile possa presentare aspetti meno preoccupanti.

Al riguardo è stolto parlare di « gioventù perduta » « gioventù bruciata »: la gioventù è una fase della vita umana, la più sensibile a plasarsi a somiglianza dell'ambiente in cui si forma e si sviluppa. Eliminando dall'ambiente sociale tante cause materiali e psicologiche di decadenza morale, si avrà indubbiamente una elevazione di tono anche nei giovani.

In questo delicato settore il marasma sociale derivato dalla guerra, la concezione materialistica della vita, esasperata da difficoltà economiche, il disordine delle famiglie, il rallentato prestigio dell'autorità dei genitori hanno contribuito notevolmente all'incremento della delinquenza minorile.

Si sono dovuti deplorare delitti, anche gravi, commessi da giovani studenti che avrebbero dovuto avere, in considerazione dell'ambiente di provenienza, maggiore consapevolezza dei doveri giuridici e morali.

Il Ministero della Giustizia, in attuazione della legge 25 luglio 1956 n. 888, svolge decisa opera per realizzare le finalità auspiccate da studiosi italiani e stranieri, dirette al recupero dei minorenni d'irregolare comportamento sociale.

Un apposito personale, selezionato e qualificato, è destinato alla rieducazione dei minori e viene classificato in « educatori di istituto » se i minori sono custoditi negli appositi istituti, o in « assistenti sociali » se si trovano nello stato di libertà.

Sono state soppresse le « carceri per minorenni » e i minori detenuti in attesa di giudizio sono ospitati in apposite sezioni degli istituti di osservazione, ove vengono sottoposti ad accertamenti psicodiagnostici per la ricognizione della personalità.

Le prigioni-scuola accolgono i minori condannati a pene detentive, provvedendo alla rieducazione morale e sociale e curandone altresì adeguata preparazione professionale.

I focolari di semi-libertà e i pensionati giovanili sono geniali istituzioni dirette a creare un ambiente di assistenza ai minorenni riadattati che non possono rientrare nel seno delle rispettive famiglie, o perchè manchino del tutto oppure non siano in grado di disimpegnare i fondamentali compiti.

Con tante provvidenze, ispirate ai più moderni concetti della scienza moderna e guidate dall'amore per le giovani esistenze, più che colpevoli, vittime di dolorosi avvenimenti storici e di avverse circostanze d'ambiente, è da sperare che tali creature, così care al cuore del Divino Redentore, possano essere messe sulla via della sanità e del lavoro.

SITUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il lavoro compiuto dalla Corte di Cassazione, durante l'anno 1957, è stato imponente e si sono realizzati risultati positivi per quanto attiene alla pendenza civile, non altrettanto può dirsi per quella penale.

Al 31 dicembre 1956 erano pendenti n. 8.500 ricorsi civili; durante il 1957 ne sono stati definiti n. 7.038 e ne sono pervenuti n. 4.710; al 31 dicembre 1957 risultano pendenti n. 6.172.

Tale felice risultato è dovuto all'alto senso del dovere di tutti i Magistrati della Corte, sotto la dinamica, illuminata guida del Primo Presidente e con la collaborazione fervida di tutti i Magistrati della Procura Generale.

Per dare un pallido segno dello sforzo compiuto, sarà sufficiente far presente che in quest'aula, come nelle altre sezioni civili — e ne sono stati partecipi molti avvocati qui presenti — il lavoro ha avuto inizio alle ore 9,30, terminando con le luci della sera, dopo aver trattato e deciso, in media, 15 cause, tutte di particolare gravità e delicatezza. Il duro lavoro, che non ammette possibilità di ulteriore intensificazione, trova l'ambito premio nella soddisfazione dei risultati raggiunti, per i quali la Cassazione, nel campo delle controversie civili, è assai vicina alla realizzazione di quell'ideale della giustizia rapida: ormai si può esser certi che tutti i ricorsi pervenuti durante l'anno 1957 saranno decisi entro l'anno di cui ora si celebra l'inizio, e, se vi sarà richiesta di parte, saranno decisi nello stesso anno di proposizione del ricorso.

Non altrettanto può dirsi per la situazione del lavoro in materia penale. A seguito dell'abrogazione, infatti, dell'ultimo capoverso dell'art. 524 C.P.P., attuata con la legge 18 giugno 1955 n. 517, una imponente mole di ricorsi, che, per essere manifestamente infondati, venivano dichiarati inammissibili in camera di consiglio, si è riversata alla pubblica udienza con la conseguente necessità della pubblica discussione, che per la sua stessa natura e per le esigenze del patrocinio forense, specie di fronte alla pervicace resistenza delle parti, assume tono e misura del tutto ultronei.

Tempo e preziose energie vengono sciupati per la solenne discussione di ricorsi che « ictu oculi » appaiono privi di giuridica consistenza. Per fronteggiare la grave situazione sono stati adottati vari accorgimenti: sono stati applicati presso le sezioni penali consiglieri delle sezioni civili, che hanno assunto il nuovo compito senza diminuzione del loro normale lavoro civile; sono state aumentate le udienze penali con non meno di 40 cause per ognuna, superando i limiti della possibilità di un adeguato esame, col rischio di una degradazione del livello qualitativo del lavoro. Ma, nonostante tali misure eccezionali, non si è riusciti ad impedire l'impressionante aumento della pendenza, anche perchè aumenta di continuo il flusso dei ricorsi che vengono proposti contro le sentenze dei giudici di merito.

È ben chiaro, d'altra parte, che molti ricorsi vengono proposti essenzialmente per ritardare l'esecuzione delle sentenze impugnate, e ciò spiega l'alta percentuale (non meno dell'85%) dei ricorsi

È urgente che intervengano provvedimenti legislativi che, pur tutelando i sacri diritti della difesa, valgano a fermare il progressivo aumento di una pendenza che potrebbe rendere inoperante la funzione della Corte regolatrice nella delicata materia penale, che direttamente incide sull'onore e sulla libertà dei cittadini.

La situazione attuale, in materia penale, si compendia nel modo seguente:

- al 31 dicembre 1956 erano pendenti n. 25.739 ricorsi penali;
- durante il 1957 ne sono stati definiti n. 19.028 e ne sono pervenuti n. 27.627;
- al 31 dicembre 1957 risultano pendenti n. 34.338.

La pendenza è aumentata di n. 8.599 ricorsi.

Farò rapidi cenni su alcune delicate ed importanti sentenze pronunziate dalla Corte di Cassazione, nel decorso anno, in materia di diritto pubblico e in quella di diritto privato, riservando all'appendice molte altre pure assai importanti.

Com'è noto, la pronunzia della Corte Suprema, oltre a rendere concreta la norma astratta di legge, compito comune ad ogni giudice, nel risolvere i dubbi giuridici che sono alla base di ogni controversia, affianca ed integra l'opera del legislatore fissando il significato e i limiti della norma giuridica.

Da ciò è derivata l'autorevole opinione (3) che *il diritto vero non è quello dettato e scritto, bensì quello applicato e accettato come necessario in base alla stessa « opinio juris ac necessitatis »*. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 3 dell'anno 1956, afferma il principio che *« una costante interpretazione giurisprudenziale conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se è vero, come è vero, che le norme non sono quali appaiono proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci »*.

È riservata all'opera del giudice, infatti, la soluzione dei problemi e dei dubbi che dalla norma possono derivare. La soluzione di tali dubbi crea nella sentenza della Corte di Cassazione quel precedente di giurisprudenza che ha per il giudice successivo non soltanto un'autorità morale ed un valore psicologico, ma anche un contenuto giuridico; ha cioè valore di « *exemplum* » nei giudizi che potranno

(3) JAEGER, *Nozioni e carattere della giurisdizione consultiva*, « Riv. Trim. Diritto e Proc. Civile », 1957, n. 3, pag. 992.

sorgere sulle stesse questioni. Si tende così a quella certezza del diritto che è alla base della razionale istituzione del Supremo organo regolatore del diritto.

Nel corso dell'anno importanti principi di diritto sono stati affermati con sentenze di pregio eccezionale.

Le Sezioni Unite Civili con sentenza 9 febbraio 1957, confermando il principio che il controllo circa l'osservanza dei limiti delle diverse giurisdizioni spetta istituzionalmente alla Corte di Cassazione, hanno ritenuto che *non rientra nell'ambito della competenza della Corte Costituzionale accertare se un organo di giurisdizione speciale, istituito prima dell'entrata in vigore della Costituzione, conservi la potestà giurisdizionale.*

Nella specie, infatti, non si contestava la legittimità di una norma, bensì la legittimità della esistenza di un giudice speciale.

Nel quadro della meditata interpretazione della legge matrimoniale concordataria (legge 27 maggio 1929 n. 847), la I Sezione Civile ha affermato, con sentenza 23 maggio 1957 n. 1888, il principio della possibilità della trascrizione tardiva, anche post mortem, di uno dei coniugi, precisando altresì il significato dell'art. 14, 3° comma della legge, che fa salvi i diritti acquisiti dai terzi, nel senso che « terzi » sono tutti gli estranei al vincolo matrimoniale de quo agitur.

Impregiudicati quindi restano i diritti degli eredi legittimi e testamentari del coniuge deceduto prima della trascrizione tardiva, nonostante la efficacia retroattiva della stessa.

In materia penale ricorderò le seguenti decisioni:

Con sentenza 21 febbraio 1957, I Sezione, si è ritenuto che, in virtù del diritto internazionale consuetudinario, accolto dall'ordinamento italiano (art. 10 della Costituzione), sia consentito l'inseguimento, oltre le acque territoriali, di navi straniere che si siano rese colpevoli di atti contro il potere dello Stato rivierasco. In tal caso l'inseguimento è esercizio di un legittimo potere sovrano che ebbe già inizio nelle acque territoriali.

Le Sezioni Unite Penali, con sentenza 10 dicembre 1957, in un procedimento a carico di militari delle forze armate della NATO hanno affermato che la rinuncia alla giurisdizione, di cui all'art. 7 della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, richiede una valutazione di opportunità, per lo più di natura politica, ed è di competenza del Ministro di Grazia e Giustizia, d'intesa col Ministro degli

Esteri, esercitare la facoltà di rinuncia della giurisdizione, mediante richiesta al giudice investito del procedimento.

Nel noto processo per la « strage di Porzus » le Sezioni Unite, con sentenza 19 giugno 1957, hanno ritenuto che il delitto di attentato contro l'integrità dello Stato si compie anche soltanto con la « semplice » condotta pericolosa, avendo il legislatore ritenuto necessario punire qualunque manifestazione esteriore di volontà diretta a vulnerare l'essenza dello Stato nelle parti più vitali.

Una recentissima sentenza delle Sezioni Unite ha risolto un problema palpitante d'interesse umano e giuridico, che aveva dato luogo a soluzioni contrastanti in dottrina e in giurisprudenza, e cioè quella relativa alla configurabilità del delitto di detenzione di stupefacenti per consumo personale.

La punizione del cosiddetto « consumo personale » della droga risponde ad essenziali esigenze della difesa sociale: se si fosse lasciato impunito il « consumo personale » sarebbero rimasti senza sanzione i numerosi casi di traffico di stupefacenti, nè si sarebbe potuto combattere il ben noto fenomeno del proselitismo al quale tendono i tossicomani.

Il Legislatore con rigorosa determinazione ha voluto rafforzare la tutela penale della pubblica sanità, vietando il rovinoso uso della droga e difendendo la società dal pericoloso contagio.

Anche qui la Corte di Cassazione ha enucleato dalla lettera della legge il valore e la portata della norma giuridica, precisando il pensiero e la finalità del legislatore, che riceve dalla pronunzia giudiziale concreta significazione normativa.

ORGANIZZAZIONE ED EFFICIENZA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA

Per compiere degnamente l'arduo lavoro e per corrispondere alla fiducia del Paese, è indispensabile un'adeguata organizzazione qualitativa e quantitativa di persone e di mezzi.

Per oltre un cinquantennio, purtroppo, l'organico della Magistratura è rimasto fermo a quello del 1865, mentre la popolazione aumentava e la mole degli affari e degli scambi e, in conseguenza, delle liti relative si moltiplicava.

Negli ultimi anni vi è stato qualche incremento di organico ed ora si attende che produca i suoi effetti quello disposto nel 1956 per l'aumento di 120 giudici, 20 consiglieri d'appello e 10 consiglieri di cassazione.

L'attrezzatura degli Uffici è notoriamente inadeguata, ma sono state stanziare notevoli somme per l'ammodernamento dei mezzi e per la costruzione nelle grandi città, fra cui Roma, di edifici per uffici giudiziari efficienti e funzionali.

È urgente provvedere ad una distribuzione del personale più rispondente all'entità del lavoro, che nelle grandi sedi è assai gravoso, forse superiore alle forze umane, mentre nelle sedi di minore importanza il ritmo di lavoro può ordinatamente svolgersi col personale delle relative piante.

Il reclutamento dei Magistrati dev'essere rigoroso; ma, perchè la parte più eletta dei giovani laureati sia attratta nelle file della Magistratura, il trattamento economico dev'essere adeguato.

Tormentoso problema è quello delle promozioni: dal 1865 vi sono state ben 14 leggi per regolare l'ardua materia, e non può dirsi che siasi mai raggiunta l'armonia dei consensi.

Non è agevole, infatti, conciliare le esigenze del miglior svolgimento della funzione giudiziaria con le aspirazioni pur legittime degli'interessati. Comunque, in materia così delicata, il criterio determinante non può essere che quello selettivo: non si tratta di ordinaria amministrazione, bensì di incidere sull'onore, la libertà, il patrimonio del cittadino, il quale, per rassegnarsi ad accettare il responso del giudice, dev'essere convinto che in questo vi sia il maximum della capacità, intelligenza e cultura.

Intanto è da considerare che i sistemi attuali, pur presentando qualche inconveniente, hanno dato al Paese una Corte di Cassazione composta di elementi maturi di esperienza e nutriti di dottrina, le cui sentenze, nonostante l'intenso ritmo di lavoro, sono apprezzate dalla più autorevole dottrina giuridica; in Corte d'Appello i vincitori dei concorsi sono in prima linea per capacità e rendimento e riscuotono la stima degli elementi più qualificati del Foro.

Occorre, a mio avviso, perfezionare i sistemi vigenti, ma non capovolgerli, assicurando preferenza al merito rigorosamente accertato; soltanto sulla base di tale criterio la funzione giudiziaria potrà essere circondata di fiducia e di prestigio.

Durante l'anno decorso, in base alla legge 27 dicembre 1956, hanno assunto funzioni giudiziarie le donne giudici. Con decreti di

nomina del Capo dello Stato il ruolo del Tribunale per i minorenni è stato integrato con 96 giudici onorari di sesso femminile e 65 consiglieri onorari delle sezioni minorili delle Corti di Appello.

È la prima tappa raggiunta dalle donne giuriste in virtù dell'art. 3 della Costituzione; è da prevedere che altre affermazioni seguiranno in considerazione delle elette doti della donna italiana, che nel campo della letteratura, della poesia e dell'arte ha già ottenuto segnalati riconoscimenti.

Per felice iniziativa del Ministro Moro, di cui la Magistratura ricorda il sereno equilibrio e la fervida opera, si è svolto in Roma un corso di perfezionamento per gli uditori giudiziari e con brillanti risultati.

Magistrati, Professori, Parlamentari hanno tenuto lezioni e conferenze, aprendo alle giovani reclute vasti orizzonti in argomenti importanti di diritto pubblico e privato.

I giovani, che, con ordinato sistema, frequentavano le aule giudiziarie dalla Pretura alle Sezioni Unite della Cassazione, hanno trovato utile ed interessante l'iniziativa che certamente l'On. Guardasigilli vorrà mantenere e perfezionare.

RIFORME LEGISLATIVE IN CORSO

Sono in corso, avanti le Camere del Parlamento, importanti disegni di legge, fra i quali, di particolare interesse, è quello riguardante l'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura con la struttura prevista dalla Costituzione della Repubblica.

Tale organo è reclamato non tanto per assicurare l'indipendenza della Magistratura, la quale per verità non corre alcun pericolo, sia perchè il giudice è custode geloso della sua indipendenza e sia per l'alto livello morale degli alti poteri dello Stato, ma quanto per il prestigio che all'Ordine giudiziario deriva da un Organo tanto qualificato, avendo al vertice il Presidente della Repubblica.

Il ritardo nell'approvazione della relativa legge deriva da difficoltà di ordine generale circa il coordinamento del nuovo Organo con le facoltà da riconoscere al Ministro Guardasigilli, perchè abbia un fondamento logico e giuridico la sua responsabilità verso il Parlamento.

Si spera che, superate tali difficoltà si possa, prima della fine della legislatura attuale, dare attuazione al precetto costituzionale, istituendo il nuovo Consiglio Superiore.

In aderenza ai rilievi contenuti nella sentenza n. 3 del 1956 della Corte Costituzionale, è stato già approvato dalla competente Commissione della Camera dei Deputati, e trasmesso alla Presidenza del Senato, un disegno di legge con cui si precisa che la responsabilità del direttore del giornale è configurata a titolo di colpa, e per fatto proprio, sulla base della mancata vigilanza. È evidente l'importanza e l'urgenza della revisione dell'art. 57 Cod. Pen. dopo l'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte e dopo le esortazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 3 del 1956.

Connesso a tale argomento è quello relativo alla natura e ai limiti del diritto di cronaca.

L'art. 21, 1° comma, della Costituzione dispone: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione ». Ma può ritenersi che tale diritto sia incondizionato ed esente da ogni limite? Certamente no, perchè il concetto di libertà richiama quello di limite, essendo ben noto che la libertà senza limiti divora se stessa.

Due limiti, infatti, sono fondamentali ed indispensabili: il primo deriva dalle esigenze dell'ordine pubblico, il secondo dal principio del « *neminem laedere* ».

È ben noto quanto l'attività giornalistica possa influire sulla pubblica opinione e quanto sia importante che detta attività si ispiri a superiori concetti di etica sociale. Vi è un delicato rapporto d'interdipendenza tra costume giornalistico e costume sociale: l'uno esercita influenza sul secondo e questo, a sua volta, influisce sul primo che talvolta tende a secondare deteriori finalità.

Strettamente attinente al nostro lavoro è l'esame dei limiti della cronaca giudiziaria. Sono stati recentemente istituiti « Comitati Giustizia e Stampa » col preciso compito di agevolare i rapporti tra la stampa e la Magistratura, e del massimo rilievo sono le precisazioni che, in occasione di un discorso tenuto recentemente a Verona, il Ministro Guardasigilli, Ecc.za Gonella, ha così formulato:

« Nella fase istruttoria l'attività d'informazione della stampa deve trovare il limite rigoroso nelle norme di legge che tutelano il segreto istruttorio e nel divieto, che ne è il corollario, di ogni apprezzamento nel merito delle istruttorie stesse. Nella fase dibattimentale, invece, deve riconoscersi alla stampa il più ampio diritto d'informazione, il quale tuttavia non deve sconfinare, mentre si svolge il dibattimento, in azione — aperta o simulata — a favore o contro l'imputato, anche al fine di non menomare la libertà o l'im-

parzialità del giudice nel momento delicato del processo formativo del suo convincimento ».

Vecchio problema, se anche Cicerone, il più grande avvocato di tutti i tempi, ammoniva che la pubblica opinione può turbare la indipendenza del giudice.

Il dramma del processo penale, che involge delicati interessi, deve svolgersi con la serenità richiesta dalla funzione che ha meno dell'umano e più del divino.

È in fase di elaborazione la nuova legge sulla professione di avvocato e di procuratore, sulla base di uno schema proposto da una Commissione che fu presieduta da Piero Calamandrei.

La riforma si fonda sul riconoscimento dell'autonomia dell'ordine forense e sull'attuazione dei precetti costituzionali.

Nel decorso settembre si è tenuto a Bologna il quarto congresso nazionale giuridico forense che è stato seguito dal Paese col massimo interesse anche per l'importanza degli argomenti trattati. La Magistratura vi ha partecipato con l'intervento degli elementi più qualificati.

L'Ordine Forense ha stretti legami con l'Ordine Giudiziario perchè tende, sia pure con metodi diversi, alla stessa finalità: l'attuazione della Giustizia nell'organizzazione sociale.

Dal dibattito delle opposte tesi si produce la scintilla che svela quell'ascosa perla in cui si compendia la verità: in tali sensi deve intendersi la collaborazione tra avvocati e giudici.

Signor Presidente della Repubblica,

Signori,

A giorni avrà inizio la celebrazione del decennale della Carta costituzionale; tale avvenimento pone in rilievo la vittoria del popolo italiano sopra se stesso, dopo un periodo di mortificazione e di tristezza, e ricorda, altresì, il ritorno del Paese alla vita democratica su principi di libertà e di giustizia. Su di essi si basa la vita interna della Nazione ispirata al rapporto di socialità tra gli individui e regolata da norme di diritto pubblico e di diritto privato; ma la nostra Costituzione riconosce anche un rapporto di socialità tra gli Stati, con obbligo reciproco di riconoscimento e di coordinazione.

All'art. 10, infatti, dichiara: « l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto » e all'art. 11 solennemente afferma: « l'Italia ripudia

la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuova e favorisca le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo ».

Sono poste le premesse per la partecipazione del nostro Paese all'appassionato lavoro diretto a creare la feconda collaborazione tra le Nazioni.

Roma, in tutti i tempi, è stato il centro della universalità del diritto: la prima comunità giuridica internazionale si affermò con l'Impero Romano; dove giungevano le insegne di Roma si estendeva la cittadinanza romana « ex constitutione imperatoris Antonini »; l'idea cristiana poi legava in un vincolo di amore e di carità il genere umano « omnes reconciliati sunt in uno corpore Deo et in uno spiritu ».

Su tali gloriose orme la Costituzione Italiana accoglie il palpito di speranza per una fraternità dei popoli. Abbiamo fede che l'Era supnazionale, ormai all'orizzonte, darà all'umanità pace e giustizia.

Con tale fede e, invocando sulla nostra opera la luce di Dio, Le chiedo, Signor Primo Presidente, che, in nome del popolo italiano, voglia dichiarare aperto l'anno giudiziario 1958.

APPENDICE

I. — DATI E PROSPETTI STATISTICI

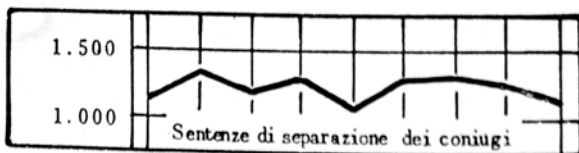
1. — GIUSTIZIA CIVILE.

In base ai dati trasmessi all'Istituto centrale di Statistica dagli Uffici giudiziari, è risultato che nei primi nove mesi del 1957 sono sopravvenuti 417.687 procedimenti di cognizione, con una diminuzione del 5,4 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Le sentenze sono state 182.737, con una diminuzione dell'1,5 %. Le domande di separazione personale dei coniugi presentate sono state 6.387, con un aumento dell'1,0 %; le domande conciliate o abbandonate sono ammontate a 2.126, quelle accolte od omologate a 3.726: le prime in diminuzione, le seconde in aumento rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Sono stati emessi 365.953 decreti di ingiunzione, con un aumento del 9,1 %.

Il numero dei pignoramenti è ammontato a 349.017 con un aumento del 9,0 %; quello delle vendite giudiziarie mobiliari (mobili e frutti pendenti) è risultato pari a 20.893, con un aumento del 12,9 %.

OGGETTO	Gennaio-Settembre		
	1955	1956	1957
Procedimenti di cognizione sopravvenuti . .	422.262	440.086	417.687
Sentenze	177.516		182.737
Separazioni personali dei coniugi:			
— domande presentate	6.531	6.323	6.387
— domande conciliate o abbandonate . . .	2.118	2.538	2.126
— domande accolte od omologate	3.937	3.616	3.726
Decreti di ingiunzione	286.609	335.575	365.953
Pignoramenti mobiliari	290.051	320.072	349.017
Vendite giudiziarie mobiliari	16.025	18.503	20.893



2. — GIUSTIZIA PENALE.

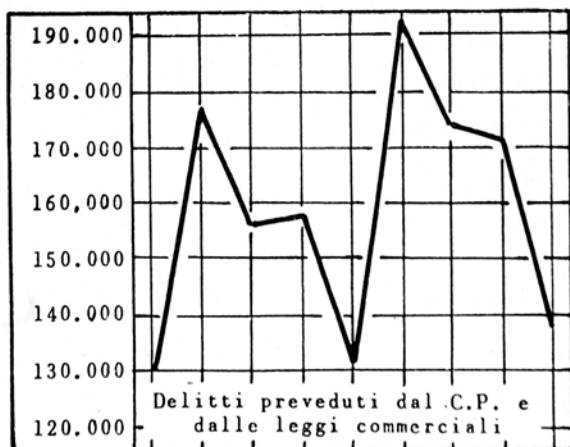
I delitti preveduti dal codice penale e dalle leggi in materia commerciale, che hanno *formato oggetto di un primo provvedimento delle Preture e delle Procure*, sono risultati nei primi nove mesi dell'anno 1957 pari a 482.857 con un aumento dell'8,5 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

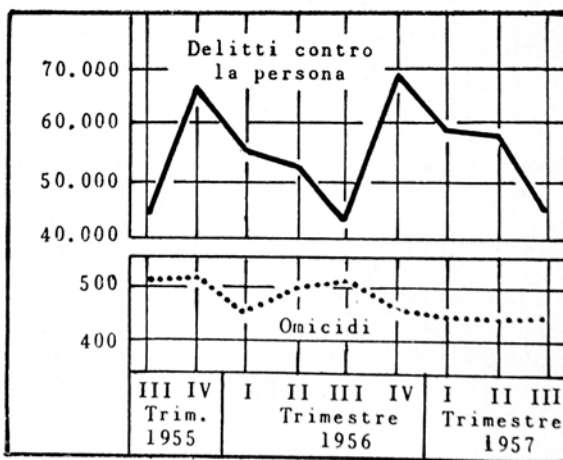
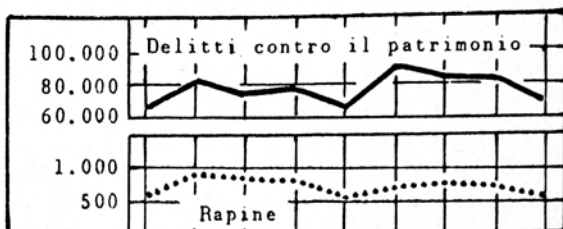
In particolare, i delitti contro il patrimonio sono risultati 240.048, con un aumento dell'8,5 %; le denunce per rapine, estorsioni e sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione, sono diminuite da 2.382 a 2.168; i delitti contro la persona sono stati 162.665, con un aumento del 6,3 %; il numero degli omicidi volontari, di quelli preterintenzionali e degli infanticidi è risultato di 1.339, con una diminuzione dell'8,7 %; i delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali sono risultati pari a 57.702, con una diminuzione del 9,8 % rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente. Il numero delle contravvenzioni è stato di 794.944 con un aumento del 37,9 %.

REATI	Gennaio-Settembre		
	1955	1956	1957
Delitti contro il patrimonio	211.122	221.239	240.048
di cui: <i>rapine, estorsioni, ecc.</i>	2.126	2.382	2.168
Delitti contro le persone	151.536	152.359	162.665
di cui: <i>omicidi, infanticidi, ecc.</i>	1.419	1.467	1.339
Altri delitti preveduti dal C. P. e dalle leggi in materia commerciale	67.420	71.270	80.144
<i>Totale delitti preveduti dal C. P. e dalle leggi in materia commerciale</i>	430.078	444.868	482.857
Delitti preveduti da altri codici e da leggi speciali	66.036	63.991	57.702
Contravvenzioni	563.837	576.368	794.944

3. — DELITTUOSITÀ.

In base ai dati trasmessi dalla Pubblica Sicurezza e dai Carabinieri, è risultato che nei primi nove mesi del 1957 i fatti delittuosi denunciati dai predetti organi all'Autorità giudiziaria sono stati 235.197, con un aumento del 4,6 % rispetto al corrispondente periodo del 1956. I delitti compresi in tali fatti delittuosi sono ammontati a 265.499, di cui 423 omicidi volontari consumati (con una diminuzione del 15,1 % rispetto al corrispondente periodo del 1956; 21.172 percosse e lesioni volontarie (con un aumento del 2,7 %); 148.644 furti (con un aumento del 3,6 %); 1.513 rapine ed estorsioni (con una diminuzione del 6,9 %); 16.498 truffe ed altre frodi (con un aumento del 5,5 %). Dei predetti delitti 118.081 sono stati commessi nei comuni capoluoghi di provincia e 147.418 negli altri comuni. I minorenni denunciati nel periodo in questione sono stati 13.953, con un aumento del 2,9 % rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.





II. — RASSEGNA SUPPLEMENTARE DI GIURISPRUDENZA

I. — IN MATERIA CIVILE.

1) Sezione I, n. 96, 16 gennaio 1957 - Pres. OGGIONI; Rel. PECE; P.M. CRISCUOLI (conf.).

Se, in via generale, si deve ammettere che le regole di diritto comune sull'adempimento e sugli effetti delle obbligazioni si applicano anche ai debiti della pubblica Amministrazione, tali regole, tuttavia, possono subire una deroga in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato e, per quanto attiene alle spese delle provincie e dei comuni, nella legge comunale e provinciale e nel relativo regolamento; il complesso di tali norme, risultando da leggi che nessuna limitazione pongono alla propria sfera di applicazione, non costituisce già un insieme di regole interne per la contabilità della pubblica Amministrazione, ma ha forza vincolante di diritto obiettivo sia nei confronti dell'Amministrazione che nei confronti dei creditori per l'esecuzione delle prestazioni pecuniarie della prima.

In conseguenza, con riferimento all'eccezione contenuta nell'art. 1181 c.c. (« salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente »), la pubblica Amministrazione, avuto riguardo agli stanziamenti stabiliti in bilancio, ben può conseguire la progressiva liberazione delle proprie obbligazioni attraverso pagamenti parziali, rinviando il saldo agli esercizi futuri, senza che il creditore privato possa quindi rifiutare il parziale adempimento, avvalendosi della disposizione di carattere generale sancita dal citato articolo.

La derogabilità delle norme di diritto comune in virtù delle disposizioni sulla contabilità dello Stato, era stata già, a diversi effetti, affermata con sentenza n. 1601 del 1952.

2) Sezione I, n. 112 del 17 gennaio 1957 - Pres. PIACENTINI; Rel. VIVIANI; P.M. PETTINARI (conf.).

A norma dell'art. 276 t.u. 3 marzo 1934, n. 383, la sede giuridica del comune deve essere determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti gli enti interessati e la giunta pro-

vinciale. Pertanto non sono idonei a trasferire la sede del comune nè il decreto ministeriale (emanato in base all'autorizzazione contenuta nell'art. 2 della l. 10 gennaio 1952, n. 9), con il quale un comune viene compreso tra quelli da trasferire, nè il provvedimento con il quale — a norma dell'articolo predetto — viene approvato il piano regolatore del comune stesso (applicazione del principio alla determinazione del giudice competente ai sensi dell'art. 13 c.p.c.).

La disposizione del comma secondo dell'art. 46 c.c. — che attribuisce rilevanza alla sede effettiva delle persone giuridiche, ove sia diversa da quella risultante dall'atto costitutivo o dal registro previsto dall'art. 33, non può essere applicata, agli effetti della competenza territoriale, ad un comune il cui abitato sia stato trasferito a norma dell'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, ma la cui sede non sia stata ancora trasferita con il provvedimento previsto dall'art. 266 del t.u. della legge comunale e provinciale.

La sede di un comune non può essere che unica, cioè quella determinata a norma dell'art. 266 l. comunale e provinciale, e quindi non solo non può essere concepita per un comune una molteplicità di sedi, aventi tutte l'efficacia di radicare la competenza territoriale ai sensi dell'art. 19 c.p.c., ma nemmeno può essere ritenuta possibile l'esistenza di uno « stabilimento con rappresentate autorizzato a stare in giudizio » in località diversa da quella dove è situata la sede ufficiale, nè possono ritenersi tali gli uffici distaccati, eventualmente istituiti per esigenze di organizzazione o decentramento dei servizi.

Nel caso in cui, deducendosi una inadempienza contrattuale, venga richiesto il pagamento di una somma di danaro a titolo di risarcimento del danno, si deve fare riferimento, ai fini della determinazione del foro competente per territorio, al luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione principale, e cioè l'obbligazione scaturita dal rapporto contrattuale dedotto in causa.

Questioni nuove, riguardanti l'avvenuto trasferimento della sede del Comune di Africo, a seguito delle alluvioni del 1951, in territorio facente parte di altro comune. Era stata prospettata la possibilità di fondare la competenza territoriale in applicazione analogica degli articoli 19 c.pc. e 46 c.c.

3) Sezioni Unite, n. 421 del 5 febbraio 1957 - Pres. EULA;
Rel. ARRAS; P.M. ROBERTO (conf.).

I decreti del Ministro delle Finanze 1° febbraio e 27 maggio 1947, contenenti la determinazione di una quota del prezzo della saccarina da riservarsi all'Erario, debbono ritenersi illegittimi, trattandosi di un vero e proprio provento fiscale, per l'imposizione del quale nessun potere può la pubblica Amministrazione far derivare nè dalla l. 29 marzo 1940, n. 295, nè da quella successiva del 16 gennaio 1951, n. 154.

La sentenza dichiara illegittimi i decreti con i quali il Ministro delle Finanze, nel determinare il prezzo di cessione della saccarina — oggetto di monopolio di vendita — dai fabbricanti all'Amministrazione delle Dogane, ne statuì la devoluzione della maggior quota all'Erario dello Stato. Ed a questa conclusione la Corte è giunta col considerare che, mentre la quota del prezzo o « superprezzo » devoluta all'Erario dello Stato costituisce una entrata di indubbio carattere fiscale, la l. 29 marzo 1940, n. 295, non ha affatto attribuito al Ministero delle Finanze alcun potere di imposizione tributaria, bensì quello, diverso e più limitato, di dettare « le norme e le condizioni da osservare per la cessione della saccarina ai privati ».

4) Sezioni Unite, n. 489 dell'8 febbraio 1957 - Pres. EULA;
Rel. VISTOSO; P.M. POMODORO (conf.).

Spetta al Consiglio di Stato, non al Tribunale Superiore delle Acque, giudicare sul ricorso con il quale il privato concessionario lamenta la illegittimità dei provvedimenti comunali e prefettizi intesi ad attuare il riscatto e la municipalizzazione degli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile; nulla rilevando a tali effetti la circostanza che in detti impianti scorrano acque pubbliche, se il riscatto stesso non incide sulla diversa e distinta concessione di cui esse sono oggetto, modificabile e revocabile solo da parte dello Stato.

5) Sezioni Unite, n. 518 del 9 febbraio 1957 - Pres. EULA;
Rel. LAVIA; P.M. POMODORO (conf.).

Esula dalla competenza della Corte Costituzionale accertare se un organo di giurisdizione speciale, la cui costituzione ed il cui funzionamento siano anteriori all'entrata in vigore della Costitu-

zione e la cui costituzionalità sia impugnata nel corso di un giudizio, conservi potestà giurisdizionale: e ciò in quanto detto accertamento non rientra in alcuno dei casi contemplati dall'art. 134 della Costituzione (non essendo impugnata la costituzionalità di una norma, ma di un giudice speciale) ed in quanto il controllo circa l'osservanza dei limiti delle diverse giurisdizioni spetta istituzionalmente alla Corte Suprema di Cassazione.

Il termine di cinque anni, stabilito dalla VI disposizione transitoria della Costituzione per la revisione degli organi di giurisdizione speciale esistenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione medesima, non ha carattere perentorio.

Anche dopo la scadenza di tale termine, quindi, conservano la loro potestà giurisdizionale gli organi di giurisdizione speciale anteriormente esistenti.

Anche i giudici speciali possono statuire *incidenter tantum* sulle questioni pregiudiziali concernenti l'accertamento della esistenza di rapporti giuridici e di diritti soggettivi spettanti alle parti, quando dalla decisione di dette questioni dipende la misura della competenza. Il Collegio arbitrale previsto dall'art. 10 del D.L.L. 2 novembre 1944, n. 303, concernente i miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi, ha quindi il potere di statuire sulla esistenza o meno del diritto degli esercenti il portierato a percepire l'indennità di carovita prevista del medesimo decreto.

La tesi della sopravvivenza delle giurisdizioni speciali è stata poi accolta anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41 dell'11 marzo 1957).

6) Sezioni Unite, n. 824 del 13 marzo 1957 - Pres. PETRACONE; Rel. LAPORTA; P.M. POMODORO (conf.).

Dalle norme dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, che si propongono la finalità di pubblico interesse di provvedere alle necessità igieniche della cittadinanza o di garantire il decoro edilizio, nasce un diritto subiettivo pubblico, a tutela del quale ben può il comune agire dinanzi al magistrato ordinario, per ottenere che questi condanni il privato ad uniformarsi alle disposizioni regolamentari. Il principio va osservato anche in riferimento particolare alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nulla rilevando la norma dell'art. 32, circa il previo parere della com-

missione urbanistica compartimentale, la quale trova applicazione solo nel caso di procedimento amministrativo per l'esecuzione di ufficio.

La sentenza distingue le potestà dai diritti veri e propri della pubblica Amministrazione: le prime quali presupposti dei rapporti stessi. Quindi, argomentando dalla natura intrinseca dei diritti soggettivi pubblici, simili, quanto all'essenza obiettiva e funzionale, ai diritti subiettivi di diritto privato, riconosce che la pubblica Amministrazione possa farli valere anche in via giudiziaria, davanti al magistrato ordinario, oltre che nelle forme e con i mezzi dell'autotutela amministrativa.

7) Sezioni Unite, n. 843 del 13 marzo 1957 - Pres. EULA; Rel. FLORE; P.M. POMODORO (conf.).

La norma dell'art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, concernente la notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, si applica anche agli enti pubblici rappresentati facoltativamente dall'Avvocatura dello Stato.

Pertanto, per stabilire la tempestività del ricorso incidentale proposto da un ente di riforma fondiaria, si fa riferimento al termine in cui è stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, il ricorso principale, dovendo ritenersi nulla, in virtù della citata norma, la precedente notificazione dello stesso ricorso all'Avvocatura Distrettuale.

Gli enti di riforma fondiaria, essendo distinti dallo Stato, non possono giovare della norma stabilita nel n. 2 dell'art. 364 c.p.c., secondo la quale non è richiesto deposito per i ricorsi nell'interesse dello Stato, nè esiste esenzione espressa od implicita derivante da leggi speciali.

Perchè possa proporsi la questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 23 legge n. 87 del 1953, è necessario che la questione stessa si presenti come pregiudiziale, in senso lato, che, cioè, essa abbia una portata strumentale ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda o dell'eccezione. È escluso, quindi, che la questione di illegittimità costituzionale possa essere proposta in linea principale, come fine a se stessa.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, con la quale l'espropriato, sotto il profilo dell'eccesso dalla delegazione, sostiene che i decreti di scorporo non possono colpire

le donazioni fatte in contemplazione di matrimonio o ad enti di assistenza e beneficenza, a qualunque tempo risalgano. Risulta, infatti, dalla legge (n. 841 del 1950) che, per regola generale, la consistenza patrimoniale da prendere a base per la determinazione della quota da scorporare, è quella del 5 novembre 1949 (art. 4) e che le donazioni esentate si riferiscono solo al periodo 1° gennaio 1948-15 novembre 1949, come poi è stato letteralmente precisato dall'art. 4 legge 18 maggio 1951, n. 333, interpretativa della precedente legge n. 841 del 1950.

Quando la legge interpretativa ha chiarito nella direzione voluta il contenuto precettivo di una legge precedente, questa non può avere altra applicazione se non quella derivante da una interpretazione conforme al chiarimento della nuova legge.

Tra le soprascripte massime — di cui alcune confermano la precedente giurisprudenza della Cassazione — appaiono di rilievo quelle (quarta e quinta) che puntualizzano la rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

8) Sezione II, n. 1019 del 25 marzo 1957 - Pres. PETRACONE; Rel. FLORE; P.M. ROBERTO (conf.).

In caso di successione anche parziale da comune a comune passano al comune successore i diritti e gli obblighi inerenti alle funzioni e strutture non occasionalmente connesse con l'ordinamento del primo.

L'onere di provare la permanenza delle obbligazioni o dei diritti connessi a tali funzioni e strutture sul comune smembrato grava su chi ne sostiene la sussistenza.

La questione, già dibattuta in dottrina, è stata per la prima volta affrontata e risolta dalla Cassazione.

9) Sezioni Unite, n. 2124 dell'8 giugno 1957 - Pres. EULA; Rel. STELLA-RICHTER; P.M. PAFUNDI (conf.).

L'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri, che l'ordinamento giuridico italiano è tenuto a riconoscere, riguarda l'attività che gli Stati medesimi svolgono relativamente a rapporti del tutto estranei all'ordinamento interno, o perchè quegli Stati agiscono come soggetti di diritto internazionale o come titolari di una potestà di

imperio nell'ordinamento di cui sono portatori, e cioè come enti sovrani. Per contro, l'immunità è esclusa ove lo Stato straniero svolga una attività meramente privatistica, che lo ponga su di un piano di parità con i privati, come soggetto dell'ordinamento dello Stato del foro. Tanto premesso, non è consentito, da parte del giudice dello Stato del foro, un sindacato sulla conformità dell'attività di imperio dello Stato straniero alle norme del diritto internazionale, in quanto esso si risolverebbe in un giudizio sulla legittimità del comportamento dello Stato agente come ente sovrano, e in un sindacato sulle sue stesse leggi, mentre la natura pubblicistica o privatistica dell'attività dello Stato è data dall'ambito nel quale si svolge, e cioè quello dell'ordinamento suo proprio ovvero dell'ordinamento dell'altro Stato, e non già dalla rispondenza o meno ai principi che regolano i rapporti internazionali.

Tanto meno può ammettersi un controllo sulla legittimità costituzionale dei provvedimenti dello Stato straniero, in quanto esso implicherebbe una indagine sull'ordinamento interno dell'altro Stato, e cioè una ingerenza in un ordinamento estraneo a quello dello Stato del foro.

Le massime confermano, in relazione alle particolarità della fattispecie (lo Stato greco, in virtù di provvedimenti legislativi e amministrativi, aveva provveduto al blocco e all'avocazione di azioni sociali appartenenti ad ex nemici), l'indirizzo seguito in precedenza dalla Cassazione e generalmente accolto dalla dottrina.

10) Sezioni Unite, n. 3053 del 19 luglio 1957 - Pres. EULA; Rel. STELLA-RICHTER; P.M. PAFUNDI (conf.).

L'azione partigiana, se non può considerarsi lecita alla stregua del diritto bellico internazionale, deve essere considerata, invece, legittima attività di guerra per il diritto interno italiano, posto che in tutta la legislazione relativa la guerra partigiana viene considerata attività dello Stato, ed i partigiani organi destinati a concretarla.

Deve, pertanto, qualificarsi legittimo fatto di guerra un episodio che si riallaccia alla resistenza, e che non può non essere considerato quale esplicazione della attività statale; nè è consentito sindacarne l'utilità od opportunità, perchè l'azione di guerra rientra nella sfera di discrezionalità della pubblica Amministrazione, insindacabile da parte dell'Autorità giudiziaria. È perciò improponibile l'azione di risarcimento contro gli autori di un attentato partigiano, sia da

parte di chi venne danneggiato direttamente, sia da parte di chi perdè i congiunti nella rappresaglia conseguita all'attentato.

Nei confronti della Germania, durante lo stato di guerra dichiarato nell'ottobre 1943, non fu mai richiesto da parte del Governo legittimo italiano di considerare Roma città aperta. Furono quindi legittime azioni di guerra gli attentati partigiani avvenuti nella città di Roma, nè ad essi è applicabile la disposizione dell'art. 170 cod. pen. militare guerra, che prevede la violazione della sospensione d'armi.

Con questa sentenza la Cassazione, affermando la legittimità dei fatti di guerra che si riallacciano alla Resistenza e risolvendo in senso negativo la questione se Roma dovesse considerarsi « città aperta », ha definito la controversia sorta in dipendenza dell'attentato di Via Rasella, che fu causa dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

11) Sezioni Unite, n. 3303 del 3 agosto 1957 - Pres. EULA; Rel. FLORE; P.M. PAFUNDI (conf.).

L'Autorità giudiziaria ordinaria difetta di giurisdizione a conoscere della domanda di rivendicazione di atti interessanti lo Stato, e da questo acquisiti, ai sensi dell'art. 13, lettere b) e c), della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sugli Archivi di Stato, poichè il giudizio sulla sussistenza di tale interesse, che è sufficiente per attribuire allo Stato la proprietà dei documenti, in concorso con la qualità di pubblico ufficiale del soggetto da cui promanano, spetta esclusivamente alla Autorità amministrativa.

La Cassazione si è occupata per la seconda volta della interpretazione dell'art. 13 della legge su citata (prima: carteggio Mussolini-Petacci; ora: carteggio Graziani) ma questa seconda volta in relazione a carte già acquisite dallo Stato, perchè trovate presso pubblico ufficiale.

12) Sezioni Unite, n. 287 del 31 gennaio 1958 - Pres. PASQUERA; Rel. FLORE; P.M. POMODORO (conf.).

I contributi di miglioria sono istituito ad essenza e carattere unitario, nonostante la varietà delle opere pubbliche (e delle leggi che le dispongono), nella esecuzione delle quali trovano giustificazione.

Siano esse, invero, di piano regolatore o no, abbiano o no la loro occasione in procedimenti di espropriazione per pubblico interesse, riguardino o meno strade, opere d'arte e simili, sempre i contributi sono imposti in vista ed in proporzione (anche se non identica per tutte le opere) di un incremento di valore che dall'opera derivi alla proprietà privata, purchè essa sia eseguita da un ente pubblico a carattere territoriale (Stato — direttamente o per concessione —, provincia, comune). Non ha quindi rilevanza, sulla intrinseca natura del contributo, se il potere di imporlo abbia la sua base in una legge speciale. Pertanto, ove le leggi speciali relative a determinate opere pubbliche non dettassero norma alcuna in ordine al contributo di miglioria, sarebbe sempre applicabile l'intera disciplina risultante dalle leggi generali che concernono il tipo di opera pubblica al quale corrisponde l'opera nuova. Conseguenza ancora che, se le norme speciali (comprese quelle contenute nelle leggi di approvazione dei piani regolatori), dettano norme divergenti da quelle delle leggi generali, le modificazioni della disciplina da queste attuata non possono andare oltre i casi espressi e le compatibilità implicite che ne derivano. E ne deriva infine che, in mancanza di espressa disposizione, la sola esistenza di una legge speciale (nella specie: n. 355 del 1932) che autorizzi un ente pubblico (Comune di Roma) ad imporre contributi di miglioria in misura diversa e con procedimenti diversi da quelli regolati dalle leggi generali non implica che le esenzioni da queste risultanti siano escluse.

Con questa importante decisione, le Sezioni Unite, precisata la natura dei contributi di miglioria, fissano il principio secondo cui essi trovano sempre disciplina unitaria nella legge generale che concerne quel determinato tipo di opera pubblica, salvo specifiche deroghe eventualmente contenute nella legge speciale che autorizza la imposizione dello specifico contributo.

13) Sezione II, n. 348 del 31 gennaio 1957 - Pres. CHIEPPA; Rel. GENTILE; P.M. TAVOLARO (conf.).

Il diritto di prelazione, stabilito a favore dei coeredi nel caso di alienazione della quota ereditaria, e il retratto successorio che costituisce la sanzione per la violazione di quel diritto (art. 732 c.c.), non è esercitabile quando l'alienazione della quota ereditaria sia stata conclusa mediante una transazione, in cui il trasferimento della

quota ed il prezzo siano in funzione delle reciproche concessioni delle parti. Tale principio è, peraltro, applicabile ai negozi transattivi veri e reali e non già a quelli che le parti abbiano concluso sotto l'apparente veste della transazione, allo scopo di eludere il diritto di prelazione dei coeredi; in tale ipotesi, dimostrata la simulazione della transazione, i coeredi potranno naturalmente esercitare il reatratto.

Su tale punto specifico la Cassazione non si era mai pronunciata.

14) Sezione III, n. 553 del 16 febbraio 1957 - Pres. LOMBARDO; Rel. LENTI; P.M. CRISCUOLI (conf.).

Il notaio che, per negligenza o colpa grave nell'adempimento delle sue funzioni, abbia omesso di sottoscrivere un atto rogato con la sua assistenza, rendendo così nullo il negozio giuridico cui l'atto stesso si riferiva, risponde in via contrattuale nei confronti delle parti clienti e del beneficiario dell'atto, mentre è responsabile in via extracontrattuale nei confronti dei terzi non destinatari diretti dell'atto che abbiano risentito un concreto danno, sempre che tale danno si colleghi, in funzione della serie ascendente di causalità, al comportamento colposo o doloso del notaio. Detta responsabilità extracontrattuale, che trae il suo fondamento dal combinato disposto dell'art. 76 del R.D.L. 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato, in relazione all'art. 2043 c.c., si estende illimitatamente nella serie della consequenzialità degli effetti dannosi direttamente ed illimitatamente determinati dal comportamento del notaio, a meno che il comportamento doloso delle parti o dei notari incaricati delle strumentazioni degli atti successivi non spezzi il nesso causale tra l'originario inadempimento colposo ed il danno subito dal terzo.

La decisione ha importanza soprattutto per l'affermata distinzione tra i casi di responsabilità contrattuale e extracontrattuale del notaio. L'ultima parte della massima (rottura del nesso causale) è conforme a precedente giurisprudenza della Cassazione.

15) Sezione I, n. 993 del 12 marzo 1957 - Pres. CATALDI; Rel. FAVARA; P.M. TORO (conf.).

Solo la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite, con la conseguenza che solo da tale data può con-

siderarsi iniziata la lite stessa e non con la semplice richiesta del decreto ingiuntivo al giudice, così come solo da tale data possono considerarsi verificati gli effetti sostanziali e processuali della domanda, rilevanti per la controparte, al pari di ogni altro effetto connesso con la pendenza della lite.

L'impedimento della decadenza (ed, in genere, la interruzione della prescrizione) si verifica solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo; a tali fini non basta la mera richiesta del decreto e neppure la concessione dello stesso.

Entro sei mesi dalla scadenza del premio l'assicuratore deve avere iniziato il procedimento legale ed intimato all'assicurato la domanda giudiziale, notificandogli, a tal fine, o l'atto di citazione ovvero il decreto ingiuntivo; non basta, invece, che entro il detto termine semestrale egli si sia limitato a chiedere il decreto o che lo abbia ottenuto, senza notificarlo, non essendo la mera richiesta del decreto o la concessione di esso sufficienti ad impedire la decadenza prevista dall'art. 1901 c.c. ed il conseguente verificarsi della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione.

Le prime due massime sono notevoli perchè per la prima volta la Corte di Cassazione chiarisce quale decorrenza abbiano gli effetti sostanziali e processuali del procedimento monitorio. Anche la terza massima non ha precedenti specifici.

16) Sezione I, n. 1571 del 7 maggio 1957 - Pres. FRAGALI; Rel. VISTOSO; P.M. MACCARONE (conf.).

I rapporti tra una organizzazione sindacale centrale e quelle periferiche non possono determinarsi, a norma dell'art. 36 c.c., che sulla base degli accordi degli associati (nella specie è stato ritenuto che la Lega Tessili Mandamentale di Valdagno fosse un organismo autonomo, legato all'associazione centrale — F.I.O.T. — da semplice vincolo federativo).

Gli accordi, diretti a regolare, a norma dell'art. 36 c.c., l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute (nella specie: associazioni sindacali) possono contenere disposizioni dirette a disciplinare le modalità del recesso dei singoli associati, i termini della sua operatività, ma non escludere la facoltà di recesso che l'art. 37 riconosce, regolandone gli effetti, e che, nel quadro più ampio dei diritti garantiti dalla Costituzione, trova espli-

cita tutela nella libertà di associazione, che ovviamente comprende anche quella di recedere da una associazione di cui si faccia parte.

In mancanza di espressa disposizione di legge sono applicabili alle associazioni non riconosciute, in quanto non siano contrastanti con la loro natura, le norme che disciplinano le persone giuridiche in genere e le associazioni riconosciute in particolare. Fra tali norme è indubbiamente applicabile quella dell'art. 23 c.c., che trova il suo parallelo in quella dell'art. 2377 c.c., in virtù della quale le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto non sono nulle di diritto, ma possono essere annullate soltanto su istanza di determinate parti legittimate attivamente.

Questioni nuove in giurisprudenza, ma agitate in dottrina, specie in relazione alla sentenza di merito, che aveva affermato principi opposti.

17) Sezione I, n. 1888 del 23 maggio 1957 - Pres. PIACENTINI; Re. AZARA; P.M. BERRI (conf.).

La trascrizione tardiva nei registri dello stato civile di un matrimonio canonico, effettuata dopo la morte di uno dei coniugi, non pregiudica i diritti degli eredi legittimi o testamentari del coniuge defunto.

Gli effetti della trascrizione tardiva del matrimonio canonico non sono opponibili ai terzi.

La trascrizione tardiva di un matrimonio canonico nei registri dello stato civile può essere richiesta da tutti coloro i quali, nell'ambito dell'ordine familiare, possano trovare un'apprezzabile utilità giuridica dal riconoscimento degli effetti civili del matrimonio stesso.

Le condizioni di trascrivibilità del matrimonio canonico — di cui tratta il comma primo dell'art. 14 legge 27 maggio 1929, n. 847 — vengono meno soltanto nei casi di divieto a procedere alla trascrizione prevista dall'art. 12 della medesima legge: quando, cioè, anche una delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili; quando le persone unite in matrimonio religioso risultino legate da matrimonio valido agli effetti civili; quando il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente. Tali casi sono indicati dalla legge, tassativamente, in quanto riguardano tre situazioni giuridiche preesistenti alla celebrazione del matrimonio protraentisi, nei loro effetti ostativi, al momento in cui questa abbia luogo.

È valida la trascrizione tardiva, nei registri dello stato civile, di un matrimonio canonico, effettuata dopo la morte di uno dei coniugi, qualora i coniugi stessi, nel momento della celebrazione del matrimonio, abbiano rilasciato al parroco una dichiarazione scritta, firmata anche da testimoni, con la quale si siano impegnati a mantenere temporaneamente segreto il matrimonio per trascriverlo in un momento successivo.

L'omissione delle pubblicazioni non vale di per sé a fare assumere ad un matrimonio canonico concordatario la natura giuridica di un matrimonio segreto o di coscienza.

Matrimonio canonico concordatario è quello celebrato in conformità delle norme stabilite in esecuzione dei Patti Lateranensi ed è caratterizzato dalla lettura, da parte del celebrante, degli articoli 143, 144 e 145 c.c., nonché della redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale, in guisa da rendere possibile la trascrizione nei registri dello stato civile.

La inosservanza, da parte del giudice di merito, dell'obbligo di astenersi dal provvedere su domande, che, per legge, devono essere precedute da adempimenti fiscali (compresa la denuncia di successione ed il pagamento delle relative imposte), finchè la parte interessata non abbia provveduto agli adempimenti stessi; non importa la nullità del procedimento e della sentenza e non è, quindi, deducibile come motivo di cassazione, ma dà luogo soltanto alle sanzioni previste dalla legge a carico del giudice, che abbia pronunciato la sentenza medesima.

Nell'ambito della disciplina dell'art. 14 della legge n. 847 del 1929, in relazione agli effetti civili della trascrizione tardiva del vincolo matrimoniale, terzo è colui il quale sia estraneo al vincolo stesso, in quanto il rapporto preso in esame dal citato articolo di legge è costituito dal matrimonio.

Da ciò deriva che non sono terzi i figli nati dal matrimonio tardivamente trascritto, mentre devono considerarsi terzi i figli naturali riconosciuti, nati da uno dei coniugi a seguito della sua unione con persona diversa dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio religioso e prima della trascrizione di esso. A fortiori rivestono la qualità di terzo gli altri congiunti, nonché gli eredi in virtù di valido testamento.

La Corte, mentre ribadisce l'indirizzo giurisprudenziale già da tempo assertosi sulla ammissibilità della trascrizione tardiva del matrimonio celebrato nella forma concordataria, nonostante la con-

traria volontà delle parti o la morte di una di esse, decide per la prima volta la questione se il successore a titolo universale del defunto coniuge possa considerarsi terzo agli effetti dell'art. 14 della legge su richiamata. E la risolve positivamente, nella considerazione che il diritto successorio dell'erede, validamente attuatosi nel momento del decesso del de cuius, costituisce diritto legittimamente acquisito.

18) Sezione I, n. 98 del 16 gennaio 1957 - Pres. PIACENTINI;
Rel. FAVARA; P.M. TORO (conf.).

La competenza territoriale (inderogabile) della corte chiamata a decidere in tema di adozione inerisce alla validità stessa del relativo procedimento, condizionandone l'esistenza; cosicchè la mancanza di essa dà luogo ad una ragione di nullità assoluta del provvedimento stesso, proponibile davanti al giudice competente a giudicare sullo stato delle persone, secondo le regole ordinarie, così dalle parti del procedimento di adozione, come dal P.M. e da qualunque terzo avente un interesse anche solo morale a far dichiarare la nullità dell'adozione così come concessa dalla corte d'appello, a nulla rilevando che il provvedimento incompetentemente pronunciato sia stato emanato a seguito di una documentazione inesatta od erronea approntata da una di dette parti.

Questione nuova. La Cassazione ha portato alle ultime conseguenze la violazione della competenza territoriale, universalmente ritenuta inderogabile nella specifica materia.

19) Sezioni Unite, n. 248 del 22 gennaio 1957 - Pres. EULA;
Rel. BOCCIA; P.M. ROBERTO (conf.).

Ai fini della procedibilità dell'appello il termine utile per la restituzione in cancelleria del fascicolo, che sia stato ritirato dall'appellante, è quello di quattro giorni (liberi) anteriori all'udienza di discussione, riducibili a due qualora il presidente del collegio ravvisi gravi ragioni che giustifichino la restituzione tardiva.

La massima è valsa ad elidere il contrasto che si era delineato anteriormente con quattro diversi indirizzi: 1) alcune decisioni, improntate ad un intransigente rigore, avevano ritenuto applicabile la sanzione dell'improcedibilità qualora la restituzione del fascicolo non

fosse stata effettuata almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza di discussione; 2) altre avevano affermato che, indipendentemente dall'osservanza di qualsiasi termine, fosse sufficiente, ad evitare la sanzione dell'improcedibilità, l'avvenuta restituzione del fascicolo anche all'udienza di discussione; 3) altre avevano affermato che non potesse farsi luogo ad improcedibilità neppure nel caso di omessa restituzione del fascicolo da parte dell'appellante, qualora il fascicolo dell'appellato o quello di ufficio contenessero elementi bastevoli all'esame e alla decisione della controversia nel merito; 4) altre, infine, ritenevano fondata la soluzione conforme alla pronuncia attuale delle Sezioni Unite.

20) Sezione I, n. 582 del 19 febbraio 1957 - Pres. BRUNELLI; Rel. PASSANISI; P.M. BERRI (conf.).

Il Pubblico Ministero è legittimato all'impugnazione di una sentenza, non ostante che questa sia conforme alle sue conclusioni.

Non può essere delibata, perchè contraria all'ordine pubblico, una sentenza straniera che abbia annullato un matrimonio civile contratto in Italia tra una italiana e uno straniero, per mancata consumazione e per rifiuto della moglie di seguire il marito all'estero.

La prima massima afferma ulteriormente il principio che nei casi nei quali la legge conferisce al P.M. il diritto di esercitare l'azione, questa ha di mira unicamente l'interesse della legge, onde il P.M. è parte solo in senso meramente formale e non può essere posto sullo stesso piano giuridico delle parti vere e proprie ne è soggetto a restrizioni o limitazioni per l'avviso precedentemente espresso da alcuno dei suoi rappresentanti. Il P.M., anche quando agisce nel processo civile, esercita una funzione pubblica e non ha la facoltà di disporre degli interessi di indole generale e pubblica, la tutela dei quali gli è affidata; egli, quindi, non soltanto può, ma deve modificare il suo precedente comportamento, se ciò ravvisi conforme a giustizia.

21) Sezioni Unite, n. 3498 del 16 settembre 1957 - Pres. PETRACCONI; Rel. BOCCIA; P.M. ROBERTO (diff.).

I fori territoriali speciali alternativamente previsti dall'art. 34 c.p.c., pur essendo derogabili, hanno carattere esclusivo.

Se l'eccezione di incompetenza territoriale viene ritualmente opposta ad una soltanto delle due domande obiettivamente connesse e proposte col medesimo atto di citazione, rimane ferma su tutte le domande la competenza del giudice adito.

Tale interessante questione è stata sottoposta alle Sezioni Unite, avendo dato occasione a contrastanti decisioni delle Sezioni semplici.

II. — IN MATERIA PENALE.

1) Sezioni Unite, 19 giugno 1957, ric. P.M. c. *Toffanin e altri* - P. Pres. EULA; Rel. FRISOLI; P.M. FACCINI (conf.).

Nel processo per la cosiddetta « strage di Porzus », le Sezioni unite hanno esaminato il delitto di attentato contro l'integrità dello Stato, previsto dall'art. 241 C. p. La Corte ha affermato che tale delitto non esige alcun evento, né di danno né di pericolo, essendo un reato di semplice « condotta pericolosa », la cui consumazione si verifica mediante attività diretta alla realizzazione del fine di sottoporre il territorio dello Stato anche in parte alla sovranità dello straniero. Poiché i fatti compiuti dal colpevole sono diretti a scuotere le fondamenta dello Stato o ad annientarne addirittura l'esistenza, il legislatore intende necessariamente punire anche qualunque manifestazione esteriore di volontà avente il fine di vulnerare l'essenza stessa dello Stato nelle parti più vitali.

2) Sezioni Unite, 10 dicembre 1957, ric. P.M. c. *Schulties* - P. Pres. EULA; Rel. GATTA; P.M. DE GIOVINE (conf.).

Le Sezioni Unite hanno esaminato un istituto del tutto nuovo: la rinuncia alla giurisdizione italiana nei confronti di procedimenti penali a carico di militari delle forze armate della N.A.T.O., appartenenti ad altri Stati, in forza dell'art. 7 della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955 n. 1335. Tale rinuncia alla giurisdizione italiana importa una valutazione di opportunità politica da effettuarsi caso per caso, in relazione a particolari considerazioni che giustificano la richiesta dell'autorità straniera; valutazione, pertanto, che non può compiersi dal giudice, bensì dal Ministro della giustizia, inteso il Ministro degli esteri, come ha stabilito il regolamento di attuazione,

approvato col D.P. 2 dicembre 1956 n. 1666. Al giudice è invece riservato l'accertamento, sotto il profilo strettamente giuridico, delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia, che dev'essere dichiarata con sentenza.

3) Sezione III, 31 ottobre 1957, ric. Ostinelli ed altri - Pres. RICCIARDELLI; Rel. FRISOLI; P.M. MANCA (conf.).

Un problema che aveva suscitato vari dissensi, specialmente in dottrina, è stato risolto con questa decisione nel senso che commette delitto di falsità in monete anche chiunque contraffaccia monete straniere aventi corso legale nello Stato, in caso di contraffazione di sterline auree commessa in Italia, poiché tale moneta ha tuttora corso legale nel Regno Unito, nonostante le gravi restrizioni imposte dal Governo inglese sulla sua circolazione.

4) Sezione III, 25 gennaio 1957, ric. P.M. c. *Marini* - Pres. MOSCATI; Rel. SPINELLI; P.M. SERGIO (conf.).

In relazione alla Convenzione sulla circolazione stradale adottata a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite, resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1952 n. 1049, nonché agli altri atti internazionali che ne conseguono — come gli Accordi 16 settembre 1950 in Ginevra, resi esecutivi con la legge 16 marzo 1956 n. 371 — atti, tutti, che tendono a raggiungere una legislazione uniforme nei territori dei vari Stati, la Corte ha riconosciuto che le relative norme prevalgono su quelle del nostro codice stradale, tranne che nella parte sanzionatoria.

5) Sezione III, 16 aprile 1957, ric. Romano - Pres. FRATINI; Rel. TRIPEPI; P.M. TARTAGLIA (conf.).

Sezione III, 14 gennaio 1957, ric. Sirianni - Pres. DUNI; Rel. JANNELLI; P.M. DETTORI (conf.).

In tema di circolazione stradale, la Corte si è occupata del regime giuridico del Territorio libero di Trieste, la cui Zona A è ora amministrata dall'Italia, con gl'identici poteri dell'Amministrazione militare alleata, cui la prima subentrò nell'ottobre 1954 in forza del noto Memorandum d'intesa. Poiché in tale Zona vige la legislazione italiana con le modifiche apportate in regime d'occupazione e non abrogate dall'attuale Amministrazione nazionale, le norme applicabili in tale territorio derivano dal diritto internazionale. Costituiva dunque

reato la guida di motocicli leggeri senza patente, imposta dall'ordine 8 gennaio 1951 del Governo militare alleato, fino alla sua abrogazione del 1° gennaio 1957.

6) Sezione I, 21 febbraio 1957, ric. Martinez Juan Assan - Pres. LATTANZI; Rel. DE SANCTIS; Est. PETRONE.

Sezione I, 18 gennaio 1957, ric. Mc Sporrán - Pres. SIRAVO; Rel. GATTA; P.M. FACCINI (conf.).

Un'interessante applicazione della prassi e del diritto internazionali è contenuta in queste decisioni, nelle quali la Corte ha riconosciuto che la potestà di compiere atti di polizia in alto mare su navi straniere può aver luogo solo in forza di speciali accordi; ma ha affermato altresì un'eccezione al principio di libertà, in tempo di pace, nel diritto d'inseguimento oltre le acque territoriali di navi straniere che, stando in tali acque, si siano rese colpevoli di atti contro il potere dello Stato rivierasco, poiché in tal caso non si ha che la protrazione di un atto d'imperio, iniziato in acque territoriali. L'arresto è invece illegittimo quando la nave sia stata avvistata e fermata fuori di tali acque.

7) Sezione feriale, 2 agosto 1957, ric. P.M. c. *Bahoh Scott* - Pres. DUNI; Rel. GIOVANARDI; P.M. MAZZA (concl. conf.).

La Corte ha ritenuto che l'estradizione può esser concessa anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, tranne espresso divieto, a causa del diritto-dovere dell'assistenza giudiziaria fra gli Stati; ma, mentre in regime convenzionale l'indagine del giudice ha carattere formale circa l'esistenza degli indizi di reità attestati incontrovertibilmente dai documenti stranieri, nell'ipotesi di reato non previsto dalla convenzione il giudice deve procedere a completo esame di merito su quegli indizi di reità.

8) Sezione II, 12 ottobre 1957, ric. Andriani - Pres. LUTRI; Rel. RICCIARDELLI; P.M. FACCINI (conf.).

La Corte ha ritenuta l'ammissibilità del riconoscimento in Italia non solo di una sentenza, ma anche di un decreto penale di condanna straniero (svizzero, nella specie), poichè nella relativa procedura concorrono tutti i requisiti che la legge esige.

9) Sezioni Unite, 10 dicembre 1957, ric. Vichi - P. Pres. EULA; Rel. VITTON; P.M. FACCINI (conf.).

Sezioni Unite, 10 dicembre 1957, ric. Borsese - P. Pres. EULA; Rel. PELUSO; Est. FRISOLI; P.M. FACCINI (conf.).

Il difficile e delicatissimo problema della configurabilità del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti per consumo personale dell'agente — in ordine al quale si erano verificati profondi contrasti in dottrina e in giurisprudenza — è stato risolto affermativamente: la Corte a Sezioni unite in ambedue i processi ha invero affermato che lo scopo dell'acquisto e della detenzione della droga è giuridicamente indifferente: il legislatore ha inteso punire non soltanto i commercianti e i trafficanti, ma anche i tossicomani che si procurino illecitamente la droga e che sono agenti di contagio del terribile vizio.

10) Sezione I, 12 giugno 1957, ric. Italiano - Pres. CUSANI; Rel. TIBERTI; P.M. MARUCCI (conf.).

Sezione I, 3 giugno 1957, ric. Papalia - Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. FUSCO; P.M. MARUCCI (conf.).

Di viva attualità e di gran rilievo si presentano le prime decisioni della Corte nella materia delle misure di prevenzione a carico delle persone pericolose per la sicurezza o la moralità pubblica, che la legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ha devoluto alla competenza del Giudice ordinario e tolto a quella delle precedenti commissioni pei provvedimenti di polizia, dopo che la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale degli istituti dell'ammonizione e del confino, così com'erano regolati nella legge di pubblica sicurezza.

La Cassazione ha innanzi tutto dichiarato manifestamente infondate due eccezioni di illegittimità costituzionale e precisamente, con i decreti qui citati, ha ritenuto senz'altro infondata quella relativa alla competenza territoriale del tribunale che ha sede nel capoluogo di provincia a provvedere nei confronti di persone che risiedano nella circoscrizione di altro tribunale della stessa provincia.

11) Sezione I, 30 ottobre 1957, ric. Bonuso - Pres. GIANNANTONIO; Rel. BELLINI; P.M. MARUCCI (conf.).

Sezione I, 22 novembre 1957, ric. Amato - Pres. LATTANZI; Rel. TIBERTI; P.M. MARUCCI (conf.).

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'altra eccezione con la quale si è sostenuta l'illegittimità costituzionale della cosiddetta « convalida » del confino precedentemente applicato dagli organi amministrativi: nonostante tale espressione, invero, si tratta di un completo ed autonomo giudizio di pericolosità affidato all'Autorità giudiziaria.

12) Sezione I, 29 maggio 1957, ric. Pagliara - Pres. LATTANZI; Rel. FONZI; P.M. MARUCCI (conf.).

Sezione I, 24 maggio 1957, ric. Tripodi - Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. D'AMICO; P.M. MARUCCI (conf.).

In terzo luogo, con questi ed altri decreti, la Corte ha definito e distinto i concetti di pericolosità sociale — che comporta l'applicazione di una misura di sicurezza — e di pericolosità per la sicurezza o la moralità pubbliche, cui consegue una misura di prevenzione, quale la sorveglianza di polizia o l'obbligo del soggiorno in un Comune. Pur vertendosi sempre in campo amministrativo, l'indagine del giudice in tema di misure di prevenzione non concerne l'accertamento di un fatto preciso e dell'eventuale responsabilità del suo autore, anche se non imputabile, bensì concerne l'esame dell'intera personalità di un soggetto, senza separazione di periodi di tempo e in base ad una quantità di elementi di illiceità anche soltanto morale, non essendo neppure necessario la qualità di pregiudicato. È un nuovo campo, dove deve esercitarsi con insolita ampiezza la discrezionalità del giudice ai fini della prevenzione della criminalità nei confronti di soggetti predisposti e pericolosi.

13) Sezioni Unite, 23 febbraio 1957, ric. Filippi - Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. ROSSO; P.M. BISCOTTI (conf.).

Sezioni Unite, 23 febbraio 1957, ric. Farinoni - Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. ROSSO; P.M. FACCINI (conf.).

Sezioni Unite, 23 febbraio 1957, ric. Fossa - Pres. MIRTO RANDAZZO; Rel. ROSSO; P.M. FACCINI (conf.).

Con queste decisioni, le Sezioni Unite hanno risolto un discusso problema in tema di impugnazioni, creatosi dopo l'entrata in vigore della novella processuale 18 giugno 1955 n. 517; dichiarando inammissibile l'impugnazione qualora l'autenticazione della sottoscrizione

nella dichiarazione o nei motivi telecomunicati non contenga l'espressa attestazione del pubblico ufficiale che la sottoscrizione della parte privata è stata apposta in sua presenza. Non è peraltro richiesta a pena d'inammissibilità la legalizzazione della firma del pubblico ufficiale certificatore.

14) Sezioni Unite, 18 maggio 1957, ric. Audi - Pres. EULA; Rel. Rosso; P.M. FACCINI (conf.).

La Corte ha deciso un interessante problema processuale, che da molti anni lasciava perplessi gl'interpreti, dopo una contraria pronuncia risalente al 1941: ed ha affermato che anche in sede penale sussiste l'obbligo di apporre sugli atti, ov'è richiesto dalla legge, le marche di previdenza avvocati e procuratori, dette « ciceroni »: obbligo che non contrasta con alcuna norma costituzionale; i cancellieri e i segretari, pertanto, hanno il dovere di non accettare siffatti documenti sprovvisti delle marche e perciò un'impugnazione sarà inammissibile per mancanza dei motivi. Ma se i detti funzionari accettino ugualmente l'atto, sia pure con qualunque riserva, esso risulta ormai acquisito al processo e non sussiste alcuna causa di inammissibilità.

15) Sezione I, 25 ottobre 1957, ric. P.M. c. *Simone* - Pres. CUSANI; Rel. GATTA; P.M. MARUCCI (conf.).

Sezione III, 3 luglio 1957, ric. Bruno - Pres. MACALUSO; Rel. GRIECO; P.M. MARUCCI (conf.).

Queste ed alcune altre sentenze presentano un'applicazione definitiva ed integrativa dei principi della « fungibilità della detenzione ». La pena trova il suo titolo nel reato, non nel giudicato: il cumulo delle pene dipende pertanto solo dal concorso dei reati e il suo momento temporale è la data di consumazione dell'ultimo reato e non quella del giudicato o del cumulo stesso. In ogni caso, naturalmente, il limite della computabilità delle pene e della carcerazione preventiva già sofferte è costituito dalla logica necessità che la pena segua e non preceda il reato. Il cumulo deve dunque operarsi fra la pena inflitta per il nuovo reato e la parte delle pene precedenti rimasta da scontare al momento della consumazione di tale nuovo reato.

La data di perpetrazione di quest'ultimo, quale momento terminale della serie concorsuale, viene automaticamente a spostarsi di

fronte alla consumazione di un nuovo reato, impedendosi così che le pene più elevate possano rendere privi di sanzione concreta nuovi reati eventualmente commessi dal condannato.

16) Sezione II, 27 aprile 1957, ric. Claps - Pres. LUTRI; Rel. FIGUS; P.M. conf.

Sezione III, 28 maggio 1957, ric. Sassu - — Pres. MOSCATI; Rel. JANNELLI; P.M. conf.

In riferimento a quanto si osservava nel Discorso inaugurale del 1957, può ora affermarsi che la giurisprudenza della Corte si è consolidata sul diniego della restituzione in termine a sensi dell'art. 183 bis C.p.p. per la presentazione dei motivi di un'impugnazione, poichè in caso di sentenza di condanna la restituzione è consentita solamente per la proposizione del gravame.

17) Sezione II, 15 febbraio 1957, ric. P.M. c. *Perini* - Pres. VISTA; Rel. VITTON; P.M. MATTIOLI (conf.).

Sezione III, 28 gennaio 1957, ric. P.M. c. *Alemanni* - Pres. RICCIARDELLI; Rel. FOLINO; P.M. MATTIOLI (conf.).

Sezione feriale, 2 agosto 1957, ric. P.M. c. *Gennari* - Pres. DUNI; Rel. STELLA RICHTER; P.M. BISCOTTI (conf.).

Dopo le note oscillazioni giurisprudenziali, la Corte afferma ormai costantemente che la notifica all'imputato dell'impugnazione del P.M. può effettuarsi anche a mezzo di un « avviso » contenente i dati essenziali dell'atto, esclusi in ogni caso gli eventuali motivi contestuali del gravame.

18) Sezione II, 31 maggio 1957, ric. P.M. c. *Degli Innocenti* - Pres. VISTA; Rel. PIACENZA; P.M. MATTIOLI (conf.).

Sezione III, 6 dicembre 1957, ric. Maggetti - Pres. LOSCHIAVO; Rel. NATALE; P.M. REVIGLIO DELLA VENERIA (conf.).

Sezione II, 3 dicembre 1957, ric. P.M. c. *Garzetti* - Pres. LUTRI; Rel. RICCIARDELLI; P.M. LORENZO (conf.).

Sezione III, 13 luglio 1957, ric. Parrilla - Pres. DUNI; Rel. MONTEFUSCO; P.M. MOSCARINI (conf.).

Queste sentenze hanno risolto il più grave problema processuale sorto nell'applicazione della legge 18 giugno 1955 n. 517; l'estensi-

bilità all'istruzione sommaria del Procuratore della Repubblica e del Pretore delle norme prescritte per l'istruzione formale del Giudice istruttore sugli avvisi e i depositi di perizie, interrogatori degli imputati, perquisizioni ecc. Questa giurisprudenza, ormai del tutto prevalente, ha affermato l'inapplicabilità di tali disposizioni, che sono incompatibili col rito sommario; ma non mancano decisioni contrarie, almeno per quanto concerne l'interrogatorio dell'imputato, come quelle della Sezione III del 14 marzo 1957, ric. Pierantoni, e del 19 novembre 1957, ric. P.M. c. Bergamaschi, sia pure col temperamento dell'irrilevanza dell'irregolarità, quando il P.M. o il Pretore richiedano o dispongano la citazione a giudizio dell'imputato entro i cinque giorni dal compimento dell'interrogatorio.

Il problema, che presenta anche un'importanza pratica rilevantissima, sarà ulteriormente portato alla decisione della Corte fino ad aversi una giurisprudenza sicura e costante.